

# UN'ALTRA ITALIA

SINTESI DELLE NECESSARIE RIFORME

## PREMESSE

### 1. - Necessità di un intervento sulle istituzioni

Penso che la stesura, l'approvazione e l'entrata in vigore di una nuova Costituzione siano assolutamente necessarie in considerazione della facilità con cui la classe politica italiana ha sistematicamente eluso (se non apertamente ed impunemente violato) i principi su cui si dovrebbe fondare una vera democrazia, richiamati inutilmente nella Costituzione vigente: oggi, infatti, le Istituzioni della Repubblica sono ridotte ad essere 'riserva' a disposizione dei pochi gestori di vertice della partitocrazia e dei partiti, che, oltretutto, si sono sfacciatamente posti in vendita.

Nonostante io sia convinto dell'assoluta correttezza di questa sintetica e feroce diagnosi, non voglio accusare nessuno in particolare, in quanto ritengo che, presi singolarmente, i nostri partitocrati siano persone rientranti nella media nazionale in fatto di correttezza comportamentale. Sono però altrettanto convinto che sistematicamente, quando essi si riuniscono in 'partiti' o 'coalizioni', scatti inesorabilmente l'effetto branco, cioè scattino incontrollati quegli istinti che li portano a compiere atti e ad operare scelte legislative che paiono essere (e per me sono) estranee e chiaramente contrarie alla democrazia.

A sostegno di questa diagnosi, cito solo alcuni incontestabili 'fatti':

già nel 1979! (legge n. 18/1979) è stata approvata una legge elettorale (per la rappresentanza italiana al Parlamento Europeo) che riserva uno sfacciato ed ingiustificabile trattamento di favore per 'chi c'è già', in contrasto evidente con l'articolo 51 della Costituzione - da allora (28 anni!) nessuno ha sollevato il problema di un 'trattamento' che consente ad almeno 15-16 personaggi di sedere a Strasburgo, in barba all'eguaglianza proclamata dall'articolo 51, grazie all'esonero di 'chi c'è già' dalla raccolta di firme di sottoscrizione delle liste cui, invece, sono obbligati 'gli altri');

ancora e sempre in palese disprezzo degli articoli 3 e 51 della Costituzione, passando attraverso l'approvazione delle leggi 2/97, 146/98, 157/99, 156/2002 e 51/2006, la Repubblica Italiana, che sarebbe tenuta a creare condizioni di eguaglianza per coloro che desiderino accedere alle cariche elettive, sponsorizza 'chi c'è già' con centinaia di milioni di euro (cinquecento milioni solo nel 2006, ... .. e non metto nel conto né i milioni di finanziamento elargiti a tanta pseudo-editoria ... alla sola condizione di farsi certificare come entità al servizio di polito-partitocrati, né quelli regalati come premio di partecipazione ad elezioni locali!);

senza sostanziali differenze di atteggiamento e comportamento tra centro-sinistra (ancora leggi 2/97

e 157/99) e centro-destra (ancora l'incredibile 51/2006), si è consentito, favorito ed incentivato l'ACQUISTO, da parte di 'chi può', delle prestazioni dei partiti e, conseguentemente, dei parlamentari e degli amministratori locali, cioè dei Governi e delle Amministrazioni Locali.

Dopo aver esaminato attentamente queste leggi, approvate dai Parlamenti che si sono succeduti e promulgate senza obiezioni dai Presidenti della Repubblica pro tempore, ritengo che esse possano essere qualificate come veri 'stupri legalizzati alla democrazia' (e quelle cui mi riferisco nel terzo punto penso possano configurarsi come **silenti COLPI DI STATO, con instaurazione e consolidamento di un regime oligo-plutarchico (o, meglio ancora, "sponsorocratico"): gestione del potere da parte di pochi che hanno i soldi, o che se ne accaparrano sfruttando la loro posizione di potere, e/o che accettano di farsi "sponsorizzare" da chi i soldi li ha!**).

Queste situazioni normative abnormi, le ho esposte e dettagliatamente documentate (quantificandone alcuni effetti) all'Ufficio Elettorale Nazionale, alla Procura di Roma, alla Corte Costituzionale.

Ebbene, nessuno ha mosso una foglia!

Può essere che questo sepolcrale silenzio sia dovuto ad un più o meno velato collateralismo tra chi opera all'interno di queste Istituzioni ed il mondo dei partiti, collateralismo tale da 'consigliare' il silenzio a chi avesse, eventualmente, il potere di intervenire. Può anche darsi, però, che negli intrecci istituzionali non scritti ma consolidati (quelli che l'alta cultura chiama 'Costituzione materiale') nessuno detenga il potere di muovere una foglia contro "quelli là", "quelli che ci sono già", quelli che, a mio avviso, sono da catalogare come "invasori delle Istituzioni" o nostri "occupanti interni".

Se così fosse, allora sarebbe ancora più necessario fare democraticamente e pacificamente PIAZZA PULITA e rifare tutto!

### 2. - 'Un'altra Italia'

Oggi, per proporre la riforma sostanziosa e sostanziale che viene esposta in queste pagine, è necessario rivolgersi proprio all'attuale Parlamento, che è espressione di quella organizzazione di potere che sarebbe necessario sostituire e che si fa continuamente beffe del 'popolo sovrano'!

Nonostante ciò, ora propongo questo documento non tanto perché riesca a sperare che, anche se si riuscisse a presentare il Disegno di Legge sottoscritto

da trenta milioni di elettori, in questo Parlamento possa spuntare un sufficiente numero di persone tanto oneste e coraggiose da voler mettere mano subito all'opera di risanamento democratico della Repubblica, ma perché desidero esporre il progetto di **'Un'altra Italia'** nella forma più sintetica possibile, e **la forma di proposta 'Patto Costituente'**, potendo essere interpretata come una 'collezione di pensieri', **rappresenta certamente il massimo possibile della sintesi.**

**L'iniziativa del D.L. di iniziativa popolare potrà/dovrà, comunque, essere sviluppata,** nella speranza *CHE QUANTI SARANNO COINVOLTI E MAGARI COLLABORERANNO A QUESTA INIZIATIVA NON SE NE DIMENTICHERANNO E SIANO PRONTI AD INTERVENIRE NEL MOMENTO IN CUI SI PRESENTERÀ L'OCCASIONE DI ENTRARE DIRETTAMENTE, CONCRETAMENTE E PACIFICAMENTE NELLA POLITICA ITALIANA.*

### 3. - "Noi cittadini"

**"Dovendo"** proporre una rielaborazione della snobbata Costituzione della Repubblica, alla fine delle riflessioni che hanno prodotto lo schema delle istituzioni dello 'Stato italiano' che è esposto in questo scritto, mi sono chiesto: "Il potere di definire le istituzioni della 'Res Publica', chi ce l'ha?".

Nella Costituzione oggi vigente, questa domanda non trova risposta. Lo spirito che si respira quando si legge l'attuale Carta Fondamentale della Repubblica Italiana è: "Le cose stanno così! Punto e basta!". E, vista la considerazione in cui sono stati tenuti i risultati di troppi referendum, si è dimostrata assolutamente inconsistente la dichiarazione "La sovranità appartiene al popolo ..."; talmente inconsistente che oggi suona come una istituzionale presa per i fondelli da parte dei nostri **"occupanti interni"**.

È per dare una risposta seria a quella domanda che ho voluto sottolineare come lo Stato, qualunque Stato che osi proclamarsi 'democratico', debba riconoscere nel conferimento concordato di una aliquota della sovranità dei singoli e nella specifica volontà dei cittadini le sole fonti legittime del suo 'potere' nella comunità e sulla comunità.

Riconoscendo la necessità dell'esistenza di questo "accordo di conferimento", di questo "patto" [che deve necessariamente esistere alla base di una vera DEMO- (popolo) -CRAZIA (potere)], ho rielaborato il testo, già pronto da tempo, in modo da rendere impos-

sibile il dimenticarlo.

È per questo che, laddove la scelta si presentava come particolarmente significativa, ho scritto gli articoli usando la prima persona plurale ed ho esplicitato spesso il soggetto **"Noi cittadini"**.

### 4. - "Federazione Italiana"

Chiamo **"Federazione ..."** l'insieme delle Istituzioni che propongo in sostituzione di quelle odierne perché questo documento che le tratteggia vuole essere ed è solo

**una bozza preliminare di un patto tra cittadini, di un 'contratto', di un 'foedus',**

che, dopo valutazioni, rielaborazioni, riscritture, correzioni (anche di errori sintattici, grammaticali e di ortografia), aggiunte e cancellazioni, potrà e dovrà essere sancito solo **con una sottoscrizione referendaria ufficiale del Patto** da parte dei titolari del 'potere' originario, **i cittadini.**

**"... Italiana"**, anche se ciò potrà dispiacere a quei miei amici (che stimo, da cui ho imparato più di un basilare concetto e che ritengo siano in perfetta buona fede) che vedono nel motto "Via da Roma!" la migliore traduzione del loro ingenuo pensiero politico o l'indicazione di quella che ritengono debba essere considerata l'assoluta priorità.

Io non la penso così e, anche se sostengo il diritto di qualsiasi comunità (di razionali e ragionevoli dimensioni) ad una pacifica e totale autodeterminazione, sono convinto che sia indispensabile "solo" rifare le regole, semplificare la 'res publica', eliminandone i rami secchi e creare una situazione istituzionale che renda possibile la cacciata di 'quelli là' dai vertici del nostro Stato.

**Quella che mi ostino a sognare è la materializzazione di un'entità statale che non sia un campo libero d'azione dei furbi, dei lavativi, dei profittatori, degli intriganti, ma riesca ad essere una "Casa delle Responsabilità"**

**D.L. DI INIZIATIVA POPOLARE INTITOLATO:  
PATTO COSTITUENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA**

**Articolo 1**

È approvata l'Istituzione della Federazione Italiana, organizzata e gestita così come indicato nel Patto Costituente, riportato nell'Allegato A.

**Articolo 2**

La Federazione subentrerà alla Repubblica il primo gennaio successivo di almeno tre mesi alla conferma referendaria della approvazione del Patto Costituente. La Federazione subentra in toto alla Repubblica Italiana.

L'anno del subentro sarà anno elettorale ed anno di elezione del Presidente Federale.

**Articolo 3**

Il giorno stesso della pubblicazione del risultato del Referendum confermativo,

- vengono sciolti i Consigli Regionali;
- i senatori a vita decadono;
- il Governo in carica rimane come Governo Provvisorio di transizione,
- la Camera dei Deputati in carica assume il nome di Assemblea Federale Provvisoria;
- le Province esistenti sono considerate comunque consolidate e divengono a tutti gli effetti Distretti della Federazione;
- l'articolo 83 del Patto approvato entra immediatamente in vigore.

Entro il trentesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione del risultato del Referendum, il Senato della Repubblica eleggerà al proprio interno i centotrenta membri della Corte Senatoriale Provvisoria e la stessa Corte Senatoriale Provvisoria eleggerà al proprio interno le Commissioni Senatoriali previste da Patto Costituente approvato, che agiranno e giudicheranno con riferimento al Patto stesso.

Entro ulteriori trenta giorni, la Corte Costituzionale in carica trasmetterà alla Commissione competente tutte le documentazioni relative alle cause pendenti e si scioglierà.

I Senatori della Repubblica non eletti a far parte della Corte Senatoriale entreranno a far parte di Commissioni transitorie incaricate di predisporre l'unificazione a livello nazionale delle norme emanate dalle Regioni. I testi normativi predisposti da dette Commissioni dovranno essere esaminati ed approvati dalla Assemblea dei Rappresentanti. Dopo il suo insediamento, la nuova Assemblea dei Rappresentanti dovrà istituire Commissioni di coor-

dinamento della legislazione che proseguano e che, entro tre anni dalla loro istituzione, completino il lavoro delle Commissioni transitorie di cui sopra.

Entro il 10 Ottobre antecedente all'attivazione della Federazione, l'Assemblea Federale Provvisoria è tenuta:

ad approvare gli accorpamenti dei Comuni, nel rispetto dell'articolo 79 del Patto Costituente, su proposta degli Uffici Provinciali del Governo, dopo aver consultato gli Amministratori dei Comuni oggi esistenti;

a definire, su proposta degli Amministratori dei Comuni interessati, la scomposizione del territorio dei Comuni con più di duecentocinquanta abitanti in aree comunali che rientrino nel suddetto limite;

a definire i collegi elettorali per l'elezione della Assemblea dei Rappresentanti, nelle province con più di settecentocinquanta abitanti;

a definire i dettagli delle leggi elettorali nel rispetto di quanto stabilito dal Patto Costituente.

Entro il 25 ottobre antecedente all'attivazione della Federazione, gli Uffici Provinciali del Governo, basandosi su proposte delle amministrazioni comunali, dovranno suddividere i territori comunali in Circoscrizioni elettorali.

Entro il successivo mese di Maggio, l'Assemblea Federale Provvisoria è tenuta:

a definire gli ammortizzatori sociali a tutela di quei dipendenti delle Regioni che non potessero utilmente essere trasferiti ad altri incarichi nel settore pubblico, finanziando detti ammortizzatori utilizzando prioritariamente i proventi dell'alienazione dei patrimoni delle Regioni stesse non altrimenti proficuamente utilizzabili;

a mettere a disposizione della Federazione un Istituto Bancario Nazionale, o mediante nazionalizzazione della Banca d'Italia e sua trasformazione in Istituto Bancario Nazionale o procedendo alla fondazione ex-novo di un tale Istituto.

Entro il sesto mese dal suo insediamento, l'Assemblea dei Rappresentanti è tenuta approvare la normativa destinata a regolare l'istituto dei Referendum previsti dal Patto Costituente.

**Articolo 4**

Sono interrotti tutti i finanziamenti, le facilitazioni fiscali e normative comunque elargiti a partiti o parlamentari o concessi in nome di un presunto servizio o prestazione ad essi reso/a.

**ALLEGATO 'A'**

**PATTO COSTITUENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA**

**PREAMBOLO**

*Ognuno di noi, appartenenti al genere umano, è nato libero ed eguale a tutti gli altri per dignità e dirit-*

ti, ma incapace di provvedere alle proprie necessità.

Nella prima parte della nostra vita, abbiamo contratto debiti nei confronti della comunità che ci ha accolto e, per quanto ci sarà possibile, ci sentiamo tenuti ad onorare questi debiti con la vita e nella vita, operando per rendere quanto ricevuto dalla comunità e per arricchirla col nostro contributo d'azione, di pensiero, di sentimenti. **Noi**, cittadini dello Stato Italiano, siamo consapevoli di ciò ed in forza di questa consapevolezza ci impegniamo ad agire nei confronti degli altri singoli e della comunità in spirito di fratellanza, collaborazione, responsabilità e solidarietà, per il bene comune delle generazioni presenti e future.

**Ognuno di noi** è conscio della sussistenza del proprio dovere civico di contribuire al progresso della comunità nazionale e dell'umanità intera

- interpretando nel migliore dei modi il ruolo che è chiamato a ricoprire per le sue capacità e per ciò che gli è messo a disposizione dalla famiglia, dalla società, dal caso o dalla propria attività precedente,
- accettando la statuizione della ordinaria priorità dell'adempimento dei propri doveri sulla pur

legittima rivendicazione dei propri diritti,

- impegnandosi a pretendere per sé meno di quanto dia o sia disposto a dare alla comunità.

**Ognuno di noi** è anche consapevole del fatto che solo all'interno della società civile egli può essere titolare di diritti e godere della tutela di interessi che possano esorbitare dall'ambito fisico in cui egli stesso al momento si trovi, per questo non considera e non considererà indebite ingerenze quelle limitazioni che possano essergli imposte per conseguire il corretto funzionamento della vita sociale, ma che non gli impediscano od ostacolino il godimento dei suoi fondamentali ed irrinunciabili diritti.

Determinati a tradurre le nostre convinzioni in un conseguente strumento istituzionale che riassume e contemperi le esigenze di libertà, di eguaglianza, di democrazia, di efficienza e trasparenza della gestione della cosa pubblica con l'assunzione dei doveri di solidale responsabilità nei confronti dei più deboli e con il rigetto di assistenzialismi immotivati ed aprioristici, **noi cittadini**, mentre rivendichiamo il titolo e l'effettivo esercizio del ruolo di sovrani delle istituzioni, ci diamo ed accettiamo il seguente Articolato come **PATTO COSTITUENTE** del nostro Stato, che denominiamo "**FEDERAZIONE ITALIANA**".

## STATUZIONE FONDAMENTALE E BANDIERA

### Articolo 1.

Noi, **cittadini sovrani**,

- stabiliamo che il nostro Stato sia una **Federazione democratica di cittadini** e la poniamo al nostro servizio;
- ci riserviamo il diritto di controllare, orientare e guidare l'attività della Federazione coi mezzi e nei modi indicati nel presente Patto;
- impegniamo la Federazione a recepire integralmente le nostre determinazioni e ad operare affinché esse siano fedelmente rispettate.

### Articolo 2.

Noi stabiliamo che la nostra bandiera sia di forma rettangolare, riportante la rappresentazione del territorio della Federazione.

I lati del rettangolo sono di un trentesimo superiori a quelli del rettangolo circoscritto a detta rappresentazione, in cui:

- è bianca l'area che rappresenta il territorio della Federazione, le altre terre emerse sono rosse ed il mare è verde;
- in corrispondenza delle sedi dei Distretti, sono inseriti cerchi blu di diametro pari ad un quarantesimo della larghezza della bandiera.

## PARTE PRIMA - NOI CITTADINI E FEDERAZIONE: DIRITTI, DOVERI E COMPITI

### DIRITTI E DOVERI BASILARI

#### Articolo 3

**Noi cittadini** impegniamo la Federazione

- a garantire l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, così come tradotti in questa PARTE PRIMA del Patto;

- a pretendere da tutti **noi** l'adempimento dei doveri di attiva solidarietà morale, economica, sociale e politica, fondati sull'adesione ai concetti espressi nel PREAMBOLO, assunti a fondamento etico della Federazione stessa.

#### Articolo 4

**Noi, cittadini della Federazione**, rivendichiamo e riconosciamo il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza sia per noi stessi sia per le persone che operino sul territorio della Federazione.

Il diritto alla vita lo riconosciamo come assoluto e non soggetto ad alcuna restrizione. L'esercizio del diritto alla libertà è per sua natura limitato dal rispetto dei diritti altrui e moderato dall'osservanza delle norme che regolano la vita civile.

#### Articolo 5

**Noi cittadini** stabiliamo che nella Federazione ogni individuo sia titolare del diritto inviolabile alla libertà di opinione e di espressione.

In esso consideriamo inclusi sia il diritto di non essere molestato per la propria opinione sia quello di cercare, ricevere e diffondere con ogni mezzo non violento idee ed informazioni che non riguardino la vita privata di altri individui

#### Articolo 6

**Noi cittadini** ci riconosciamo reciprocamente il diritto di professare liberamente la nostra personale fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto, purché i relativi riti non siano contrari alle leggi vigenti.

In forza del comma precedente, nella Federazione tutte le confessioni religiose debbono essere egualmente libere e godere del diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, stilati nel rispetto delle norme contenute nell'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con la Federazione sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. In mancanza di tali intese, il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative o gravami fiscali né essere motivo di immunità o sgravi di qualunque natura.

#### Articolo 7

**Noi cittadini** ci riconosciamo reciprocamente la libertà di riunione e quella di costituzione o adesione a qualunque associazione pacifica e la Federazione

deve assicurare l'esercizio di tale diritto.

**Noi cittadini** non ammettiamo la sussistenza sul territorio della Federazione di associazioni segrete o l'adesione segreta ad una qualunque associazione: lo statuto e l'elenco completo degli iscritti ad una qualsiasi associazione devono essere a disposizione di chiunque desideri consultarli.

#### Articolo 8

Pur riconoscendo a tutti il diritto a scegliere liberamente il proprio costume sessuale, **noi cittadini** individuiamo nella famiglia monogama e basata sulla coppia eterosessuale il nucleo naturale e fondamentale della società, ed impegnano la Federazione a riservare ad essa una attenzione ed una protezione particolare.

Il matrimonio può essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi e deve essere contratto solo nella piena consapevolezza degli obblighi morali che esso fa sorgere o può far sorgere.

Entrambi i coniugi hanno eguali dignità e diritti riguardo alle leggi che regolano l'istituto familiare.

#### Articolo 9

Riconoscendoci reciprocamente pari dignità sociale e stabilendo la nostra eguaglianza davanti alle Istituzioni, **noi cittadini** affidiamo alla Federazione il compito

- di tutelare tutte le minoranze,

- di prestare particolare cura alla difesa delle persone più deboli;

- di rimuovere gli ostacoli di qualunque natura che impediscano il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione attiva di ognuno di noi cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese, nonché alla gestione della cosa pubblica a qualunque livello.

In forza di quest'ultimo punto, ogni statuizione legislativa, normativa e regolamentare riferita a persone ed eventualmente espressa al maschile deve senz'altro intendersi come riferita a persone di entrambi i sessi.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 10

**Noi cittadini** impegniamo la Federazione

- a favorire la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la convivenza civile, assicurando semplicità ed univocità delle disposizioni aventi forza di legge, specie di quelle relative all'ordinamento fiscale.

- a dotarsi di strutture e codici di procedura che garantiscano ai cittadini il corretto, rapido e sicuro funzionamento dell'amministrazione della Giustizia.

### Articolo 11

**Noi cittadini** incarichiamo la Federazione e gli Enti che ad essa facciano capo

- di promuovere lo sviluppo della cultura,
- di favorire il manifestarsi di espressioni artistiche,
- di sostenere l'oculata ricerca scientifica e tecnica,
- di tutelare l'ambiente ed il territorio, patrimoni comuni delle generazioni presente e future;
- di proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed architettonico del Paese.

## POLITICA ESTERA

### Articolo 12

**Noi cittadini** vincoliamo la Federazione Italiana

- a riconoscere sempre, comunque ed ovunque il diritto all'autodeterminazione democratica di tutti i popoli ed a considerare in modo conseguente il diritto degli Stati ad esercitare la loro giurisdizione nelle aree su cui risiedano i popoli stessi;
- a ripudiare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali;
- a non riconoscere alcuna validità a conquiste o trattati imposti con una qualunque guerra di aggressione o con la minaccia di dar campo a tale guerra;
- a rifiutare qualunque sostegno a Paesi anche alleati che non si attengano ai principi elencati nei tre punti precedenti;
- a promuovere l'evoluzione della politica economica internazionale verso un sistema globale che consenta ai popoli della Terra di stare ragionevolmente bene sul territorio su cui siano pacificamente insediati;
- ad agire direttamente nella direzione indicata al punto precedente, anche fuori da organismi o accordi internazionali.

La Federazione potrà

- acconsentire, in condizioni di reciprocità con altri Stati ed **acquisendo preliminarmente mediante Referendum il nostro parere vincolante**, a subire limitazioni della propria sovranità, qualora esse siano funzionali alla realizzazione di un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le Nazioni;
- aderire a trattati o convenzioni che agevolino lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli, anche nella prospettiva di promuovere la consensuale e pacifica confluenza di più nazioni in entità statali sovranazionali.

## ATTIVITÀ ECONOMICHE - LAVORO – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

### Articolo 13

**Noi cittadini** impegniamo la Federazione a promuovere il crearsi di condizioni economiche e sociali tali da assicurare a **tutti noi** la possibilità di trovare una

occupazione utile anche alla comunità.

**Ognuno di noi** si fa carico del dovere civico di svolgere con serietà ed impegno un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società, scegliendola tra quelle che le sue possibilità e la situazione economica e sociale del momento rendano concretamente possibili.

### Articolo 14

**Noi cittadini** impegniamo la Federazione:

- a tutelare il diritto di proprietà, inteso come diritto del cittadino a gestire e destinare liberamente i beni di valore economico che lo stesso abbia pubblicamente e pacificamente rivendicato a sé o che gli siano stati assegnati a conclusione di un qualunque procedimento legale o giudiziario;
- a promuovere la cultura del risparmio ed a controllare la correttezza e la congruità delle attività finanziarie indotte dal risparmio accumulato;
- a tutelare il diritto alla libertà di trasparente iniziativa economica privata,
- a controllare che l'esercizio dei diritti di cui ai punti precedenti non si estrinsechi in azioni dannose per l'economia e la socialità del Paese o per l'essenza democratica della Repubblica;
- a legiferare per definire i limiti del godimento di tali diritti e i casi, le condizioni ed i modi in cui essi possono essere limitati o revocati.

**Noi** impegniamo altresì la Federazione a favorire l'affermarsi di un sistema economico che preveda la compartecipazione delle varie componenti delle aziende ai risultati dell'attività delle aziende stesse.

### Articolo 15

**Noi cittadini** ci riconosciamo reciprocamente il diritto alla sicurezza sociale, per noi e per la nostra famiglia, ed a godere di un tenore di vita sufficiente a garantirci la salute e un minimo di benessere.

L'accertamento dell'abuso premeditato dei sistemi di sicurezza sociale predisposti dalla Federazione comporta l'esclusione dai benefici che tali sistemi assicurano.

### Articolo 16

Nessuno può invocare le proprie libertà per giustificare azioni che mettano in pericolo la sicurezza sociale nella Federazione.

### Articolo 17

**Noi cittadini** riconosciamo che ogni lavoratore ha diritto ad un'equa remunerazione, integrata, se necessario, da mezzi di protezione sociale affinché sia assicurato a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana.

### Articolo 18

Chiunque ha il diritto di fondare sindacati o associazioni di categoria o di aderirvi per la difesa dei propri legittimi interessi.

#### **Articolo 19**

**Noi cittadini** non accettiamo che l'azione sindacale, che peraltro è libera, possa assumere forme violente o coercitive nei confronti di alcuno o provocare disagi intollerabili a terzi che non rappresentino una specifica controparte.

La funzione del sindacato o dell'associazione di categoria deve estrinsecarsi anche nello stimolare i propri iscritti a tenere un comportamento ispirato al PREAMBOLO.

### **TUTELA DELLA VITA PRIVATA**

#### **Articolo 20**

##### **Noi cittadini**

- impegniamo la Federazione a salvaguardare chi si trovi sul territorio di sua giurisdizione da interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o a lesioni del suo onore e della sua reputazione.

- riteniamo che la pubblicazione di notizie o immagini riguardanti la vita privata di una qualsiasi persona costituisca interferenza arbitraria, e stabiliamo che il conseguente divieto alla pubblicazione di tali notizie o immagini possa essere superato solo dal consenso esplicito della persona interessata.

- vietiamo la pubblicazione di informazioni che riguardino la vita privata di persone decedute da meno di trent'anni, a meno che non sia espressamente stabilito il contrario nelle volontà testamentarie delle medesime.

**Noi** riteniamo che non costituisca interferenza arbitraria nella vita privata di una persona o violazione di qualunque segreto

- l'acquisizione, al fine esclusivo di salvaguardare propri interessi patrimoniali immediati e diretti, di dati patrimoniali o finanziari di controparti con cui si sia stilato un qualunque preliminare di contratto che sia oneroso per dette controparti e che non si perfezioni al momento della stipula del contratto anche per tutti i trasferimenti di denaro previsti nel contratto stesso;

- l'acquisizione di notizie relative alle attività ed ai procedimenti indicati ai successivi articoli 47 e 48.

#### **Articolo 21**

Ognuno di **noi cittadini** ha il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e di contribuire alla sua evoluzione; ha altresì diritto al riconoscimento ed alla tutela degli interessi morali e materiali derivati da ogni sua produzione intellettuale, ma non può escludere la comunità nazionale dall'utilizzo dei frutti della sua opera.

### **TUTELA DELLA SALUTE**

#### **Articolo 22**

**Noi cittadini** imponiamo alla Federazione di provvedere affinché le cure mediche ed i farmaci salva-vita di cui abbisognano i cittadini siano gratuiti.

#### **Articolo 23**

**Noi cittadini** stabiliamo che la maternità, l'infanzia e le categorie che nell'accezione comune sono considerate deboli o svantaggiate siano oggetto di particolari attenzioni da parte della Federazione.

Ognuno di **noi cittadini** si assume il dovere di cura ed assistere gli anziani della propria famiglia.

#### **Articolo 24**

Tutti hanno diritto al riposo.

**Noi cittadini** riconosciamo che il godimento di tale diritto prevede sia una ragionevole limitazione dell'orario di lavoro sia la fruizione di irrinunciabili ferie periodiche che, per i lavoratori dipendenti, dovranno essere retribuite.

La Federazione è tenuta a verificare ed imporre che tutti rispettino il riposo altrui.

#### **Articolo 25**

**Noi cittadini** consideriamo il nostro riposo come dovere civico sia a tutela della nostra salute, sia per poter essere in condizione di svolgere al meglio le nostre attività professionali e sociali.

#### **Articolo 26**

Sul territorio della Federazione, nessuno è autorizzato a compiere studi o ad eseguire esperimenti che mettano in pericolo la pubblica incolumità.

### **ISTRUZIONE**

#### **Articolo 27**

Ogni **cittadino** ha diritto all'istruzione che, per le classi elementari e fondamentali, deve essere gratuita ed obbligatoria.

I vari gradi di istruzione debbono essere accessibili a **tutti i cittadini** sulla base del merito e dell'utilità per la comunità.

#### **Articolo 28**

**Noi cittadini** riconosciamo ai genitori la priorità nella scelta dell'istruzione da impartire ai loro figli, ma li invitiamo fermamente a rispettarne attitudini e tendenze.

#### **Articolo 29**

Oltre che all'acquisizione di capacità o professionalità direttamente utili anche per la comunità, oltre che per se stessi, **noi cittadini** stabiliamo che l'istruzione debba tendere al pieno sviluppo della personalità umana, al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà altrui ed alla promozione della comprensione, della tolleranza e dell'amicizia fra **noi cittadini**, fra le Nazioni, fra i gruppi razziali e quelli religiosi.

#### **Articolo 30**

Gli studenti debbono utilizzare appieno le possibili-

tà di istruzione che la comunità offre loro e debbono utilizzare almeno parzialmente il loro tempo libero da precisi doveri scolastici per cominciare ad inserirsi nella realtà economica e sociale, aiutati in questo dalle loro Istituzioni scolastiche di riferimento.

## CITTADINO E GIUSTIZIA

### Articolo 31

Tutti **noi cittadini** siamo eguali dinanzi alla legge ed abbiamo diritto ad un'eguale tutela da parte delle strutture incaricate di farla rispettare.

### Articolo 32

La responsabilità penale è personale e non trasferibile.

La legge può prevederne l'estensione a chi goda direttamente od indirettamente dei frutti di un reato e che eserciti una sicura forma di potestà su chi abbia commesso il reato stesso.

### Articolo 33

Nessuno di **noi cittadini** può godere di immunità o impunità illimitata: la Federazione può concedere solo la dilazione dell'eventuale applicazione della pena detentiva nei casi previsti dal presente Patto.

### Articolo 34

Nessuno potrà essere arrestato, perquisito o detenuto se non nei casi previsti dalla legge e a seguito di atto motivato dell'autorità giudiziaria.

### Articolo 35

L'accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nella Federazione, nessuno può essere condannato o processato per un comportamento che non costituisca reato al momento in cui sia stato perpetrato. Non potrà in alcun caso essere inflitta una pena superiore a quella prevista dalla legge in vigore nel momento in cui è stato commesso il relativo reato.

### Articolo 36

Le pene previste dalle leggi per i rei dovranno tendere al recupero del condannato e non potranno essere crudeli, inumane o degradanti.

La pena di morte non può essere introdotta nell'ordinamento giudiziario della Federazione.

**Noi cittadini** ingiungiamo alla Federazione di predisporre mezzi e strumenti atti a garantire l'integrità fisica dei detenuti.

La custodia cautelare degli indagati che non stiano scontando una condanna passata in giudicato deve avvenire in strutture ad essi riservate.

### Articolo 37

Nel caso in cui emergano nuove prove, tali da modificare in modo rilevante la conoscenza delle vicende oggetto di procedimenti penali e indipendente-

mente dal fatto che esse siano state favorevoli o contrarie per gli imputati, potranno sempre essere avviati procedimenti di revisione di sentenze penali. I costi relativi ai nuovi procedimenti, compreso il compenso ad un difensore di fiducia per ciascun imputato, saranno a carico della Federazione.

Su richiesta del perseguito, la verifica della sussistenza delle condizioni per la revisione potrà essere demandata ad una Corte Internazionale.

### Articolo 38

La limitazione del godimento di diritti propri di qualsiasi persona è consentita solo a seguito di atti motivati dell'autorità giudiziaria o, in caso di flagranza di reato, per intervento di persone autorizzate ad intervenire nel caso specifico; esse sono tenute a riferire all'Autorità Giudiziaria o ad organi di Polizia Giudiziaria entro ventiquattro ore.

## CITTADINANZA E ASILO POLITICO. DIRITTI E DOVERI

### Articolo 39

Il diritto di cittadinanza nella Federazione è riconosciuto a chi sia **cittadino** della Repubblica Italiana al momento del subentro della Federazione alla Repubblica.

Acquisisce il diritto di cittadinanza chi nasca da cittadini italiani e chi nasca sul territorio della Federazione da stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni.

**Con approvazione di apposita delibera assunta a maggioranza di voti equivalenti del Consiglio di Circonscrizione ove abbia residenza lo straniero richiedente, la cittadinanza italiana potrà essere concessa a chi risieda regolarmente in Italia da almeno cinque anni continuativi.**

### Articolo 40

A meno che non abbia doppia nazionalità, nessun **cittadino** della Federazione potrà essere privato della cittadinanza italiana, tranne che nei casi di corretta conclusione dell'iter di applicazione dell'articolo **55** dell'Articolato principale del presente Patto, per i cittadini che restino residenti sul territorio del nuovo Stato.

### Articolo 41

Il **cittadino** della Federazione che intenda rinunciare alla cittadinanza può farlo, ma non decadono:

- il suo dovere di solidarietà economica nei confronti dei famigliari che mantengano la cittadinanza italiana;
- il suo dovere di solidarietà fiscale nei confronti della comunità nazionale, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge;
- le sue pendenze penali di qualunque natura.

### Articolo 42

**Noi cittadini** siamo determinati

- ad accogliere lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dal presente Patto ed incarichiamo la Federazione di regolamentare il conseguente diritto d'asilo;

- a pretendere che lo straniero che intenda stabilirsi sul territorio della Federazione si sottometta spontaneamente ed apertamente alle procedure previste dalla legislazione vigente, che deve contemplare la verifica dell'accesso ad un regolare posto di lavoro da parte di chi sia immigrato.

#### **Articolo 43**

**Noi cittadini** impegniamo la Federazione

- a non concedere né l'estradizione né la consegna di persone che siano perseguite per aver tenuto comportamenti che non costituiscano fattispecie di reato dalla legislazione penale della Federazione;

- a non concedere l'estradizione di chi sia perseguito per reati che comportino la pena di morte nel Paese richiedente l'estradizione.

**CORRETTEZZA, COMPLETEZZA, LIBERTÀ  
E TRASPARENZA NELL'INFORMAZIONE.**

#### **INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI**

##### **Articolo 44**

Quale **cittadino** della Federazione, ogni elettore ha il diritto di accedere alla più completa e corretta informazione sia sulle scelte operate nell'ambito della loro attività istituzionale da coloro che ricoprono cariche elettive, sia sulle motivazioni delle scelte stesse.

Per favorire l'esercizio di tale diritto,

- il Governo deve pubblicare su rete informatica tutti i suoi atti e i Comuni dovranno riprodurre o far riprodurre copia degli atti stessi su supporto cartaceo, consentendo la consegna delle copie stesse a chiunque ne faccia richiesta e si accoli il costo delle copie ricevute;

- sempre facendosi risarcire il costo delle copie consegnate, i Comuni dovranno consegnare a chiunque ne faccia richiesta anche atti e verbali di riunioni propri o delle loro Amministrazioni Distrettuali di riferimento.

I Comuni sono anche tenuti a rendere noto l'elenco delle proposte presentate dai cittadini-elettori ai sensi del successivo articolo 222 ed a renderne disponibile il testo.

Senza che sia necessario per i cittadini presentare una qualunque domanda o motivare il loro accesso, i Comuni dovranno comunque rendere gratuitamente consultabili i loro atti ed i verbali delle riunioni della Giunta esecutiva, dei Consigli Comunali e di Circo-scrizione, sia in un locale appositamente attrezzato, sia nelle sedi delle Circoscrizioni, sia pubblicandoli su rete telematica.

##### **Articolo 45**

All'atto del suo insediamento, dopo aver eletto i propri organi di presidenza, ogni Assemblea elettiva può modificare il proprio regolamento interno, a maggioranza o dei due terzi dei suoi componenti o, nel caso di Assemblea di eletti direttamente da **noi cittadini**, dei due terzi dei voti equivalenti.

Il regolamento eventualmente vigente rimane in vigore sia nel caso che così decida l'Assemblea sia nel caso in cui l'Assemblea non riesca a definire un nuovo regolamento entro trenta giorni dal suo insediamento.

A metà della legislatura, il regolamento vigente può essere cambiato, sempre con la maggioranza indicata nel primo comma di questo articolo.

##### **Articolo 46**

Di norma, le sedute delle Assemblee elettive sono pubbliche e possono essere rese tali anche mediante trasmissione televisiva dei lavori.

Sono sempre pubbliche le sedute plenarie (anche virtuali) dell'Assemblea dei Rappresentanti, del Consiglio Superiore della Magistratura, dei Consigli Comunali, dei Consigli di Circo-scrizione e dei Consigli di Amministrazione dei Distretti.

Per consentire al maggior numero possibile di cittadini di presenziare alle loro sedute, i Consigli Comunali e quelli di Circo-scrizione dovranno tenersi, per quanto possibile, in orari diversi dai più comuni orari di lavoro

#### **ALTRA INFORMAZIONE**

##### **Articolo 47**

**Noi cittadini** impegniamo la Federazione a garantire l'esercizio della libertà di parola, di stampa e di informazione, intese come diritto assoluto alla divulgazione del pensiero proprio di ogni individuo e come diritto alla divulgazione di notizie direttamente e strettamente connesse all'attività politica, sociale, professionale ed economica di qualunque operatore.

##### **Articolo 48**

**Noi cittadini** stabiliamo che:

- la diffusione di notizie relative a procedimenti penali contro un indagato sia ammessa solo dopo il suo rinvio a giudizio;

- la cronaca giudiziaria sia libera quando riguardi lo svolgimento di udienze di processi penali o notizie di ipotesi di reato e di indagini a carico di ignoti o la pubblicazione di una qualsiasi sentenza penale.

Stabiliamo anche che:

- le notizie coperte da segreto istruttorio non possano essere pubblicate o diffuse né direttamente né indirettamente neppure quando il segreto sia stato pubblicamente violato;

- a fronte di richiesta motivata avanzata dalla Magistratura, le fonti delle notizie pubblicate e riportanti la cronaca di un evento cui il cronista non abbia assi-

stato personalmente debbano essere comunicate alla Magistratura stessa.

## **REDAZIONE DI RETTIFICA**

### **Articolo 49**

Consapevoli che dalle informazioni possedute deriva ogni scelta politica compiuta da ciascun individuo, **noi cittadini** stabiliamo che

- ogni organo di informazione a mezzo stampa avente tiratura superiore a quindicimila copie debba mettere 1/15 del suo spazio non pubblicitario a disposizione di una sezione della propria redazione, chiamata redazione di rettifica, incaricata di completare o correggere l'informazione fornita dallo stesso organo di informazione;

- i componenti della redazione di rettifica siano scelti dai Rappresentanti del Distretto in cui si trova la redazione, col meccanismo istituito per le elezioni di secondo grado;

- alla redazione di rettifica debba essere riservato un monte-stipendi non inferiore ad 1/25 del monte-stipendi totale della redazione sommato alle competenze pagate alle agenzie di stampa;

- le norme di cui ai precedenti punti si applichino anche alle testate giornalistiche delle reti televisive nazionali e locali ed all'editoria su rete informatica.

### **Articolo 50**

**Noi cittadini** stabiliamo anche che

- alle redazioni di rettifica debba essere affidato anche il compito di vagliare e dar corso alle richieste di rettifica avanzate dai cittadini;

- ogni componente della redazione di rettifica sia unico responsabile per quanto da lui fatto pubblicare;

- i componenti della redazione di rettifica debbano avere accesso a tutte le ordinarie fonti di informazione di cui si serve la loro testata.

### **Articolo 51**

Stabiliamo anche che i componenti della redazione di rettifica possano essere estromessi dal loro posto di lavoro solo

- a seguito di condanna penale a loro carico, relativa a reati connessi con la loro attività professionale e passata in giudicato,

- o per ripetuta diffusione di notizie false la cui fonte d'informazione sia estranea sia alla redazione ordinaria sia alle agenzie normalmente utilizzate dalla testata giornalistica di appartenenza;

- o per rifiuto reiterato a provvedere ad una rettifica dovuta e richiesta da un avente diritto.

L'estromissione dalla redazione di rettifica motivata dal verificarsi di una delle prime due motivazioni indicate nel presente articolo si traduce nel licenziamento del redattore oggetto del provvedimento da parte della proprietà della testata.

Nell'altro caso, l'estromissione avviene su determinazione del Difensore Civico competente per territorio, a seguito del rifiuto opposto anche allo stesso Difensore Civico che, su richiesta di un cittadino comunque interessato, chieda il rispetto del diritto di rettifica del cittadino stesso.

### **Articolo 52**

Gli editori potranno rifiutare di attivare la redazione di rettifica all'interno della redazione delle testate di loro proprietà ma, se si avvarranno di tale diritto, non potranno ricevere nessuna sovvenzione, nessun sostegno o finanziamento pubblico e nessun ente pubblico, pubblica Amministrazione, azienda controllata o partecipata da un qualsiasi ente pubblico potrà acquistare spazi pubblicitari su quanto pubblicato da detti editori

## **FINANZIAMENTI ILLECITI E CORRUZIONE**

### **Articolo 53**

L'offerta di finanziamento indebito e di corruzione a chi detenga cariche elettive singole o collettive è da considerare a tutti gli effetti come attentato alla sovranità di **noi cittadini**, al Patto Costituente ed alla Federazione.

## **ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ED USCITA DALLA FEDERAZIONE**

### **Articolo 54**

**Dopo l'approvazione da parte di noi cittadini mediante Referendum, la Federazione può accogliere l'adesione di altri cittadini raccolti in comunità e che:**

- sottoscrivano il presente Patto, con la celebrazione di un loro Referendum;

- risiedano su un territorio definito nei suoi confini e che non costituisca enclave interna ad altro Stato;

- con la loro adesione non peggiorino il rapporto debito/PIL della Federazione.

### **Articolo 55**

Pur riconoscendo, coerentemente a quanto stabilito dal primo punto dell'articolo 12, il diritto alla autodeterminazione di comunità residenti entro gli attuali confini del territorio nazionale, **noi cittadini** sovrani e la Federazione accetteremo il distacco loro e del territorio su cui risiedono solo se detto distacco sia finalizzato alla costituzione di un nuovo Stato e solo alle seguenti condizioni:

- il nuovo Stato dovrà far propri per almeno dieci anni le Norme inserite nella Prima Parte del presente Patto, e dovrà assicurarne il rispetto anche in caso di sua successiva confluenza in altro Stato, se essa fosse antecedente alla scadenza dei dieci anni;

- il distacco del nuovo Stato dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto tra i residenti nel territorio interessato;

- il territorio del nuovo Stato non potrà costituire una enclave nel territorio della Federazione e non potrà avere estensione inferiore ad un centesimo del territorio italiano;

- non potrà essere istituita alcuna forma di dazio per il transito delle merci da e per l'Italia sul territorio del nuovo Stato.

Infine, calcolati, con riferimento agli ultimi dieci anni

- il rapporto tra l'ammontare delle imposte incassate dall'erario Federale sul territorio interessato, rispetto agli incassi totali sul territorio nazionale;

- e il rapporto tra la somma delle imposte federali trattenute dagli Enti locali del territorio stesso ed il totale delle risorse trattenute da tutti gli Enti locali,

il nuovo Stato dovrà accollarsi una parte del debito

pubblico italiano in proporzione uguale al maggiore dei due rapporti indicati.

## LINGUE

### Articolo 56

**Noi cittadini** stabiliamo che nel corso di qualunque rapporto dei cittadini e di eventuali stranieri con gli uffici pubblici, chiunque debba potersi esprimere in lingua italiana ottenendo risposte ed assistenza burocratica.

**Noi stabiliamo anche** che i Consigli di Amministrazione dei Distretti ed i Consigli Comunali siano autorizzati ad imporre che chi operi in uffici pubblici da loro dipendenti sia in grado di esprimersi anche in altre due lingue di uso corrente all'interno del loro territorio.

## PARTE SECONDA: SERVIZI, FUNZIONI ED ISTITUZIONI DELEGATE A RICOPRIRLE

### SERVIZI E FUNZIONI

#### Articolo 57

Nella Federazione, l'ordinario servizio legislativo è competenza dell'Assemblea dei Rappresentanti, che è composta da **nostri** Rappresentanti e che espletando detto servizio, determina la politica nazionale.

Detto servizio deve essere rigorosamente orientato alla realizzazione ed al perfezionamento di un insieme di leggi chiare, semplici e tali da promuovere l'ordinario adempimento degli impegni che **noi cittadini** ci siamo assunti nel PREAMBOLO, nonché l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri menzionati nella Parte Prima del presente Patto Costituente.

#### Articolo 58

**Noi cittadini** affidiamo l'esercizio della funzione esecutiva al Governo, che la espletterà nell'ambito e nel rispetto della legislazione vigente.

Tale funzione consiste nella gestione diretta degli strumenti, delle strutture e dei mezzi necessari sia al fine di garantire il funzionamento efficiente dei servizi fondamentali che la Federazione è tenuta ad organizzare e fornirci, sia al fine di verificare l'adempimento dei nostri doveri.

Noi attribuiamo al Governo la facoltà di redigere regolamenti e circolari esplicative inerenti il riconoscimento dei nostri diritti. Tali Regolamenti o circolari potranno essere emanati solo dopo la loro approvazione della Corte Senatoriale o della sua competente Commissione. Su richiesta di consiglieri comunali che rappresentino due milioni di voti equivalenti, i regolamenti stessi sono soggetti ad approvazione mediante Referendum di Secondo Grado.

#### Articolo 59

**Noi cittadini** affidiamo la gestione della amministrazione locale ai Comuni che, per ragioni di funzionalità ed economia, devono delegare parte delle loro competenze ai Distretti e che possono associarsi per gestire unitariamente servizi che rimangano di loro competenza.

I servizi gestiti dai Comuni o dagli altri Enti Locali sono quelli per cui ricevono delega da parte della Federazione ed i servizi integrativi che i Comuni stessi, o gli Enti sovracomunali a ciò autorizzati, decidano di organizzare e la cui organizzazione non sia rigettata dai cittadini-elettori dei Comuni interessati.

Ai Comuni ed ai Distretti concediamo la facoltà di regolamentare gli specifici servizi da essi forniti e li incarichiamo anche di gestire le zonizzazioni locali relative alle differenziazioni territoriali eventualmente previste dalle leggi della Federazione.

#### Articolo 60

**Noi** affidiamo lo svolgimento della funzione giurisdizionale alle diverse sezioni della Magistratura: Magistratura Civile, Magistratura Penale, Magistratura Amministrativa e Magistratura Contabile.

La facoltà d'impulso dell'azione giudiziaria penale la riserviamo alla Procura Federale, articolazione della Magistratura Penale.

#### Articolo 61

La verifica della costituzionalità delle leggi e di ogni atto avente forza di legge la affidiamo alla competente Commissione Verifica della Costituzionalità della Corte Senatoriale o, nei casi previsti dal presente Patto, alla Corte stessa, riunita in seduta plenaria.

Alla Corte Senatoriale attribuiamo anche il compito di dirimere i conflitti tra i poteri della Federazione e tra Stato ed Enti Locali e quello dell'accertamento dello stato di guerra difensiva imposta alla Federazio-

ne da Paesi ostili.

#### **Articolo 62**

*Della rappresentanza internazionale della Federazione, noi incarichiamo il Presidente Federale e il Corpo Diplomatico, il quale ultimo è anche incaricato di presentare agli altri Stati gli atti di politica estera della nostra Federazione.*

#### **Articolo 63**

*La difesa del territorio federale la affidiamo alle Forze Armate.*

*L'effettuazione di operazioni militari da parte delle nostre Forze Armate italiane fuori dai confini nazionali deve essere approvata dall'Assemblea dei Rappresentanti e deve prefiggersi esclusivamente lo scopo di favorire il ristabilimento di condizioni di pace e di attiva collaborazione tra le nazioni.*

#### **Articolo 64**

*Noi stabiliamo*

*- che la protezione civile sia organizzata e diretta dal Corpo Federale della Protezione Civile, che è una Sezione del Ministero dell'Interno e che coordina l'attività svolta nel settore dal proprio personale, dalle Forze Armate e dalla Croce Rossa Italiana;*

*- che, localmente, piani di intervento, strutture e strumenti destinati a garantire il funzionamento della Protezione Civile siano gestiti in collaborazione dai Comandi Distrettuali del Corpo Federale della Protezione Civile e dall'Autorità Distrettuale;*

*- che, in materia di protezione civile, possano essere affidati incarichi anche ad Associazioni o Corpi Volontari di cui sia riconosciuta la validità operativa.*

#### **Articolo 65**

*Noi incarichiamo l'Arma dei Carabinieri ed i Corpi di Polizia creati all'uopo di prestare i servizi di polizia, nei loro molteplici aspetti.*

*Le Forze Armate possono essere impiegate in operazioni di controllo del territorio finalizzate a scopi di polizia. In tal caso gli ordini operativi impartiti dai comandi militari debbono essere approvati da un Magistrato appositamente nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.*

#### **Articolo 66**

*Noi imponiamo che, prima di insediarsi, tutti coloro che siano chiamati a ricoprire cariche pubbliche promettano solennemente di agire nell'interesse dei cittadini e di rispettare il Patto Costituente della Federazione.*

### **ORGANI CENTRALI**

#### **PRESIDENTE FEDERALE**

#### **Articolo 67**

*Il Presidente Federale, che ordinariamente resta in carica due anni e che è sempre rieleggibile, rappre-*

*senta la Federazione.*

*Può partecipare, con diritto di parola, a qualunque assemblea elettiva e può inviare messaggi ad ognuna di esse.*

*Può assumere la presidenza delle sedute della Corte Senatoriale cui interviene.*

*Promulga le leggi.*

**Indice sia i referendum popolari nazionali che i referendum di secondo grado nei casi previsti dal Patto Costituente.**

**Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, preventivamente approvati dall'Assemblea dei Rappresentanti e, quando richiesto, dal Referendum Popolare.**

**Acquisito, tramite referendum comunale, il consenso del Comune di residenza dei condannati interessati, può concedere grazia e commutare le pene.**

*Conferisce le onorificenze della Federazione.*

*In caso di necessità, convoca la Corte Senatoriale in Assemblea plenaria d'emergenza, ne presiede la seduta e, a seguito di corrispondente delibera votata dalla Corte stessa, accerta lo stato di guerra difensiva imposta alla Federazione da Paesi ostili e, nel periodo di durata delle ostilità, presiede il Consiglio supremo di difesa, composto anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Difesa, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro degli Interni e dai Capi di Stato Maggiore delle diverse Armi in cui siano suddivise al momento le Forze Armate.*

*In caso di suo impedimento temporaneo, il Presidente Federale è sostituito dal Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti, che è a sua volta sostituito dal più giovane dei Vice-Presidenti.*

#### **Articolo 68**

*Il Presidente Federale interrompe la legislatura corrente e definisce "Anno elettorale" l'anno solare che inizi dopo almeno due mesi dal verificarsi, per la seconda volta e nel corso della stessa legislatura, di un voto di sfiducia al Governo in carica.*

### **ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI**

#### **Articolo 69**

*L'Assemblea dei Rappresentanti si riunisce di diritto in seduta pubblica il quinto giorno non festivo di Maggio e di Novembre ed ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.*

*Il lavoro ordinario della Assemblea dei Rappresentanti e delle sue Commissioni si svolge in seduta virtuale attraverso una doppia rete telematica dedicata.*

#### **Articolo 70**

*Le deliberazioni della Assemblea dei Rappresentanti sono statuite solo allorché siano coincidenti la maggioranza dei voti equivalenti espressi dai Rappresentanti ed almeno i due quinti dei voti dei Distretti.*

Il voto di ogni singolo Distretto è quello definito dalla maggioranza dei voti equivalenti espressi dai Rappresentanti eletti nel Distretto stesso.

## GOVERNO

### Articolo 71

Il Governo non può essere costituito da più di ottanta persone.

In esso devono essere individuati: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario di Stato, i Ministri ed i Sottosegretari.

Al Presidente del Consiglio in carica o candidato, costretto a rinunciare alla carica per cause di forza maggiore o dimissionario, subentra il Vice-Presidente del Consiglio. Al Vice-Presidente del Consiglio subentra il Segretario di Stato e il posto di Segretario di Stato viene assunto da un altro Ministro eletto con votazione interna al Governo.

Alla guida del Ministero lasciato vacante per questo o per altro motivo, subentra uno dei Sotto-Segretari dello stesso dicastero, scelto tramite votazione interna al Governo.

In qualunque momento, il Consiglio dei Ministri può cooptare nuovi Sotto-Segretari fino a che il numero dei componenti del Governo non raggiunga il numero di ottanta.

### Articolo 72

La responsabilità politica dell'azione del Governo è collegiale, ma, salvo che in quelle previste dall'articolo precedente e dal comma successivo, nelle votazioni interne al Governo, il Presidente del Consiglio dispone sempre di un numero di voti pari ad un terzo dei partecipanti alla votazione.

Qualunque membro del Governo può esserne estromesso con una votazione interna che riceva più dei 2/3 dei voti dei componenti del Governo stesso.

### Articolo 73

Le dimissioni del Governo provocano l'automatica entrata in carica della formazione governativa sconfitta al ballottaggio o giunta seconda alla elezione preliminare se il ballottaggio non ha avuto luogo.

Al Governo eventualmente sfiduciato in un Referendum di secondo grado subentra la formazione che ha partecipato al ballottaggio nell'elezione per il Governo o che si è piazzata al secondo posto nella elezione preliminare generale, nel caso in cui non sia stato necessario ricorrere al ballottaggio medesimo.

In caso di successiva sfiducia mediante Referendum di secondo grado al governo subentrato, ritorna in carica il primitivo governo e l'anno solare che inizia almeno due mesi dopo detta seconda sfiducia diviene anno elettorale.

Il Governo comunque subentrato non potrà modificare le nomine di competenza governativa effettuate da quello eletto.

## Articolo 74

Tutti gli atti di Governo sono depositati in copia presso l'Assemblea dei Rappresentanti che, con delibera presa a maggioranza di voti equivalenti su richiesta di almeno 30 Rappresentanti, può chiedere alla Corte Senatoriale di annullare atti del Governo che, rispetto alla legislazione vigente, siano ritenuti estranei o contrastanti.

La decisione assunta della Corte Senatoriale può essere superata solo nei casi espressamente previsti dal Patto Costituente, col ricorso a Referendum di secondo grado.

## CORTE SENATORIALE

### Articolo 75

La Corte Senatoriale è composta da centotrenta Senatori, di cui

- settanta eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti e trenta eletti dai Procuratori Federali elettivi, tutti e sempre rieleggibili;
- trenta nominati dal Governo, non immediatamente rinominabili.

Ogni Senatore, una volta insediato, non può essere revocato per tutta la legislatura.

Con votazione a maggioranza dei tre quarti del totale dei voti equivalenti e su proposta del Governo, l'Assemblea dei Rappresentanti può far decadere la Corte Senatoriale in carica, ed avviare il procedimento per la nomina della nuova Corte, che si svolgerà nel rispetto delle scadenze fissate nella Parte Terza del Presente Patto e che si dovrà concludere entro sessanta giorni dalla decadenza pronunciata dall'Assemblea dei Rappresentanti. I senatori di nomina governativa nominati nell'ambito di questa procedura, pur decadendo in occasione del successivo anno elettorale, saranno immediatamente rinominabili.

### Articolo 76

La Corte Senatoriale elegge al proprio interno, tra le altre, due commissioni di 13 Senatori:

- la prima funge da Corte di verifica della costituzionalità delle leggi, prima della loro promulgazione, e della ammissibilità costituzionale dei referendum nazionali;
- la seconda funge da Corte di verifica della costituzionalità delle leggi già in vigore.

La Corte Senatoriale:

- decide sulle controversie tra le istituzioni incaricate di svolgere le varie funzioni riconosciute nella Federazione;
- giudica in appello sulle controversie insorte tra gli Enti Locali sulla gestione delle risorse ambientali;
- redige i testi sia dei quesiti da sottoporre a referendum popolari, sia di quelli da sottoporre a Referendum di Secondo Grado;

- acquisito il parere della Corte dei Conti, giudica la congruità e al sostenibilità delle leggi finanziarie e di bilancio preventivo della Federazione e, in caso di giudizio negativo sulla sostenibilità delle spese previste, definisce limiti perentori al deficit complessivo di bilancio, rinviandole all'Assemblea dei Rappresentanti; in caso di nuova approvazione di bilanci preventivi che violino i limiti imposti, sentita la Corte dei Conti, la Corte Senatoriale definisce meccanismi e ripartizione del recupero del deficit mediante imposizione fiscale diretta sui Rappresentanti e sui fornitori e fruitori di servizi e finanziamenti individuati come causa dell'ampiezza ingiustificata del deficit stesso;

- certifica lo stato di necessità di cui all'articolo 191.

Su disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura o dell'Assemblea dei Rappresentanti che ne fissino compiti e poteri, la Corte Senatoriale riunita in seduta plenaria elegge al proprio interno la Commissione Inquirente ritenuta necessaria dal Consiglio o dall'Assemblea.

#### **Articolo 77**

Salvo quanto prescritto dall'ultimo comma dei precedenti articoli 67 e 76, la Corte Senatoriale domanda qualunque sua decisione a Commissioni permanenti o temporanee, elette al proprio interno, la cui composizione rispecchi la proporzione stabilita dall'istituzione di nomina od elezione dei Senatori.

Le delibere delle Commissioni senatoriali possono essere rinviate all'Assemblea plenaria per la conferma della loro approvazione quando siano approvate col voto di meno del settantacinque per cento dei componenti della Commissione e ne facciano richiesta almeno venti senatori.

La Corte Senatoriale può avvalersi della consulenza di esperti ad essa esterni.

La riunione plenaria d'emergenza di cui al penultimo comma dell'articolo 67 è valida nel caso in cui sia presente la maggioranza dei senatori oppure, trascorse quarantotto ore dalla sua convocazione, qualunque sia il numero dei senatori presenti.

### **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

#### **Articolo 78**

Spettano al Consiglio superiore della Magistratura:

- la definizione dell'organizzazione dei Distretti Giudiziari sul territorio, anche mediante la creazione di sedi succursali dei Tribunali;
- la definizione delle Giurisdizioni delle Corti di Appello;
- le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e le dispense dal servizio dei magistrati di carriera;
- i provvedimenti disciplinari nei riguardi di tutti i magistrati;
- la definizione del Tribunale di competenza e l'avvio

del procedimento penale contro i pubblici ministeri, qualora si verifichi l'ipotesi di cui al terzo comma del successivo articolo 108.

## **ENTI LOCALI**

### **COMUNI E CIRCOSCRIZIONI**

#### **Articolo 79**

Di norma, i Comuni debbono avere un numero di abitanti compreso tra cinquemila e duecentocinquantamila; solo il comune di Campione d'Italia ed i Comuni il cui territorio sia costituito dalla totalità di una o più isole minori possono sussistere pur avendo un numero di abitanti inferiore a cinquemila.

Il numero dei Consiglieri Comunali sarà:

- di quindici per Comuni con numero di abitanti inferiore a diecimila;
- di venti per Comuni con numero di abitanti compreso tra diecimila e ventimila;
- di venticinque per Comuni con numero di abitanti compreso tra ventimilauno e quarantamila;
- di trenta per Comuni con numero di abitanti compreso tra quarantamilauno ed ottantamila;
- di trentacinque per Comuni con numero di abitanti compreso tra ottantamilauno e centosessantamila;
- di quaranta per Comuni con numero di abitanti superiore a centosessantamila.

Per le elezioni Comunali, i Comuni sono suddivisi in Circoscrizioni in ognuna delle quali si eleggono non meno di quattro e non più di sette consiglieri, rispettando la diretta proporzionalità tra numero dei consiglieri da eleggere e numero degli abitanti della Circoscrizione elettorale.

A richiesta del cinque per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati, potranno essere uniti Comuni confinanti.

A richiesta del cinque per cento degli elettori di una o più circoscrizioni elettorali, il loro territorio potrà passare ad altro Comune confinante.

Le operazioni di cui ai precedenti due commi saranno possibili quando non portino alla violazione del primo comma di questo articolo e comporteranno la ridefinizione delle circoscrizioni elettorali nei Comuni coinvolti nelle operazioni stesse.

**Le operazioni di cui al presente articolo dovranno essere approvate con Referendum popolari dei Comuni interessati.**

#### **Articolo 80**

I Consigli di Circoscrizione costituiscono il locale riferimento civico dei **cittadini** ed il loro compito ordinario è quello di raccogliere e coordinare le richieste ed i pareri dei **cittadini** per trasmetterli alla Amministrazione Comunale, nonché quello di favorire la diffusione dell'informazione ai **cittadini** su quanto deliberato

dalla Amministrazione stessa.

I Consigli di Circostrizione partecipano anche alla definizione delle priorità delle iniziative da finanziare con la parte del bilancio comunale non destinata all'ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 81**

Il Sindaco che si dimetta decade anche dalla carica di Consigliere Comunale.

Entro dieci giorni dalle dimissioni o dal concretizzarsi del comprovato impedimento del Sindaco in carica, si deve procedere al ricalcolo dei voti equivalenti di competenza dei Consiglieri e si deve procedere all'elezione del nuovo Sindaco.

La sfiducia al Sindaco in carica può essere solo sfiducia costruttiva.

La sfiducia costruttiva al Sindaco può essere votata dal Consiglio Comunale solo mediante la approvazione a maggioranza assoluta di voti-equivalenti di una delibera alternativa a quella presentata dal Sindaco e relativa al bilancio preventivo o consuntivo del Comune.

Il Consigliere primo firmatario della delibera alternativa assume la carica di Sindaco.

#### **Articolo 82**

In tutti i Comuni è istituito il Difensore Civico, che, anche su richiesta di singoli cittadini, è incaricato di controllare la correttezza dell'attività delle Amministrazioni Comunale e Distrettuale di competenza nei rapporti coi cittadini stessi, sanzionandone in prima istanza gli eventuali abusi non immediatamente corretti.

Il Difensore Civico può anche eseguire controlli sulla attività dell'Amministrazione Giudiziaria e può disporre l'invio, da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, di ispettori presso gli Uffici Giudiziari aventi giurisdizione sul territorio di sua competenza.

Per i procedimenti che vedano il Difensore Civico come parte comunque in causa, questi è equiparato ai componenti delle Magistrature.

### **DISTRETTI**

#### **Articolo 83**

I Distretti sono Consorzi obbligatori dei Comuni, finanziati esclusivamente dai contributi consortili dei Comuni stessi, dai proventi di imposizioni statuite a norma dell'ultimo comma del successivo articolo 186 e dai compensi versati da organizzazioni di categoria per servizi organizzati su loro commissione.

A richiesta dei Comuni interessati,

- potranno essere istituite nuovi Distretti che abbiano almeno duecentomila abitanti e la cui creazione non comporti la riduzione del numero degli abitanti di altri Distretti a meno di duecentomila abitanti;

- Distretti tra loro confinanti potranno essere fusi;

- Distretti potranno essere frazionati e le parti conseguentemente generate, se non avranno un numero di abitanti superiore a duecentomila, dovranno essere accorpate a Distretti confinanti;

- singoli Comuni o gruppi di Comuni possono cambiare Distretto di appartenenza, senza creare enclavi territoriali e senza ridurre la popolazione del Distretto di origine sotto il limite di duecentomila abitanti.

**Le operazioni di cui al presente articolo dovranno essere approvate con Referendum popolari dei Distretti interessati.**

#### **Articolo 84**

Il Consiglio di Amministrazione del Distretto è costituito da un numero di Consiglieri pari al triplo dei suoi Settori, così come istituiti nella Parte Quarta del presente Patto.

#### **Articolo 85**

La mancata approvazione del bilancio preventivo del Distretto, presentato dalla Giunta esecutiva, discusso ed eventualmente modificato in Consiglio, comporta l'effettuazione di una immediata votazione per l'elezione di un nuovo Presidente.

Nel caso in cui in tale votazione nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Presidente è confermato in carica, il bilancio preventivo si intende approvato e tutti i Consiglieri che hanno votato contro la sua approvazione decadono e vengono sostituiti dai primi dei non eletti, nel rispetto delle competenze dichiarate da coloro che erano candidati a ricoprire la carica di Consigliere del Distretto.

#### **Articolo 86**

La mancata approvazione da parte del Consiglio di un bilancio consuntivo comporta l'invio di tutta la relativa documentazione ad una Società specializzata nella certificazione di bilanci, scelta a maggioranza dei 2/3 del Consiglio.

Nel caso in cui, da questa, il bilancio sia giudicato sostanzialmente corretto, i costi relativi al controllo eseguito dovranno essere coperti personalmente dai Consiglieri che hanno votato contro l'approvazione; in caso contrario, tali costi saranno sostenuti personalmente dai componenti della Giunta esecutiva.

### **COMITATI DI BACINO**

#### **Articolo 87**

I Comitati di Bacino sono costituiti dalla riunione dei Delegati all'Ambiente

- dei Distretti il cui territorio ricada anche solo in parte all'interno del territorio del bacino imbrifero di ogni corso d'acqua che sbocchi in mare;

- dei Distretti idraulicamente collegati allo stesso bacino a mezzo di canali o altre infrastrutture.

Per i corsi d'acqua il cui bacino sia interamente compreso nel territorio di un Distretto, le funzioni del

Comitato di Bacino sono svolte dal Delegato all'ambiente del Distretto.

## **ORGANI AUSILIARI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 88**

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

I suoi componenti sono eletti da e tra i componenti della Magistratura Amministrativa con procedimento analogo a quello seguito per l'elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Consiglio di Stato costituisce l'ultima istanza della Magistratura Amministrativa, imperniata sui Tribunali Amministrativi operanti in ambito Distrettuale.

Al Consiglio di Stato è demandata anche la supervisione ed il controllo dell'efficienza del funzionamento dei pubblici uffici.

### **Articolo 89**

La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, nonché il controllo sulla gestione del bilancio della Federazione.

Esprime parere sulla congruità e sostenibilità delle leggi finanziarie e sul bilancio preventivo della Federazione, trasmettendolo alla Corte Senatoriale.

Ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica.

Partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui la Federazione contribuisce in via ordinaria.

Riferisce alla Corte Senatoriale sui risultati della propria attività.

### **Articolo 90**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge che determinano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

### **Articolo 91**

Salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.

### **Articolo 92**

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo di noi cittadini.

Di norma, nei pubblici uffici il lavoro è organizzato ad orario spezzato.

### **Articolo 93**

Non è ammessa alcuna promozione che non sia dovuta ad anzianità di servizio per tutti coloro che per qualunque motivo non svolgano effettivamente tutte le mansioni proprie del loro impiego.

### **Articolo 94**

In caso di accertato cattivo funzionamento di un ufficio pubblico, la Magistratura Amministrativa, con

l'eventuale ausilio di esperti esterni, compie una indagine volta ad accertare le ragioni delle disfunzioni.

I risultati dell'indagine possono essere alla base dei seguenti provvedimenti:

- ridefinizione delle norme relative al funzionamento dell'ufficio, cui deve provvedere l'autorità competente entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione dei risultati dell'indagine;

- ampliamento o completamento dell'organico dell'ufficio;

- allontanamento di uno o più impiegati dell'ufficio medesimo, con avviamento di procedimento finalizzato alla definizione dell'ammontare del risarcimento dei danni materiali e morali causati all'Amministrazione dagli impiegati responsabili;

- una combinazione dei tre provvedimenti elencati.

## **MAGISTRATURA E GIURISDIZIONE**

### **Articolo 95**

La giustizia è amministrata in nome dei cittadini e della Federazione.

I Magistrati sono soggetti soltanto alla legge.

### **Articolo 96**

I Distretti Giudiziari coincidono con i Distretti Amministrativi.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali, ma possono istituirsi, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia.

### **Articolo 97**

I Tribunali Militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione definita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.

### **Articolo 98**

Le Magistrature costituiscono ordini autonomi ed indipendenti da ogni altro potere.

### **Articolo 99**

Non è consentito il passaggio diretto di Magistrati dai ruoli della Magistratura Penale giudicante ai ruoli della Magistratura Penale inquirente e viceversa.

### **Articolo 100**

Le Sezioni Distrettuali della Procura Federale sono composte sia da Magistrati di carriera, sia da Procuratori eletti dai cittadini-elettori.

Gli uffici delle Procure sono ospitati in edifici diversi e non contigui alle sedi dei Tribunali.

### **Articolo 101**

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 50 Membri, 30 eletti da e tra i Procuratori Fe-

derali eletti, gli altri 20 eletti da e tra i Magistrati di carriera: 4 per ognuna delle Magistrature previste e per i componenti di carriera della Procura Federale.

Non possono essere eletti più di due Procuratori provenienti dalla stessa sezione Distrettuale. Non può essere eletto più di un Procuratore eletto proveniente da una sezione Distrettuale su cui ne operino meno di sei.

I Procuratori Federali elettivi che siano eletti nel Consiglio Superiore della Magistratura sono sostituiti dai primi non eletti

#### **Articolo 102**

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

#### **Articolo 103**

Le norme sull'ordinamento giudiziario e sui compiti di ogni magistratura sono stabilite dalla legge.

La legge assicura l'indipendenza delle Magistrature e degli estranei chiamati a partecipare all'amministrazione della giustizia.

#### **Articolo 104**

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Il Ministero della Giustizia organizza i servizi necessari al funzionamento degli Uffici Giudiziari.

Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati.

#### **Articolo 105**

Procuratori e giudici sono tenuti a relazionare sinteticamente ogni sei mesi al Consiglio Superiore della Magistratura sulla loro attività.

Il Consiglio Superiore della Magistratura esamina le relazioni pervenute al fine di ricavarne indicazioni e suggerimenti per la gestione della Giustizia e per valutare l'efficienza di tale gestione. Per svolgere questo compito, il Consiglio Superiore della Magistratura può chiamare Magistrati di carriera, distaccandoli dalla loro sede.

#### **Articolo 106**

L'articolo 94 si applica anche agli uffici giudiziari.

In questo caso, l'indagine è condotta da ispettori ministeriali ed i provvedimenti necessari debbono essere decisi dal Consiglio Superiore della Magistratura.

#### **Articolo 107**

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

#### **Articolo 108**

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Nell'impossibilità di adempiere al dovere di cui comma precedente per inadeguata disponibilità di mezzi, il pubblico ministero è tenuto a chiederne con urgenza l'adeguamento alle necessità e/o ad invocare l'avvio della procedura di cui agli articoli 94 e 106.

Per ipotesi di reato che in caso di condanna prevedano una detenzione massima di almeno cinque anni, il mancato adempimento da parte del pubblico ministero degli obblighi di cui ai precedenti due commi si configura come favoreggiamento reale del reato stesso.

#### **Articolo 109**

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, definendo casi ed effetti dell'annullamento.

Le controversie tra cittadini ed Amministrazioni Comunali o Distrettuali debbono comunque essere preliminarmente sottoposte al Difensore Civico in carica nel Comune sul cui territorio insorge la controversia, perché esperisca un tentativo di composizione della controversia stessa. In caso di insuccesso del tentativo di composizione, il Difensore Civico emetterà il giudizio di merito.

### **FORMAZIONE ED ABROGAZIONE DELLE LEGGI**

#### **Articolo 110**

Sono abilitati a presentare Disegni Di Legge:

- uno o più membri dell'Assemblea dei Rappresentanti;
- il Governo;
- un gruppo di Consiglieri Comunali che rappresentino un milione di voti-equivalenti;
- trecentomila elettori.

#### **Articolo 111**

La Presidenza dell'Assemblea dei Rappresentanti assegna ogni Disegno di Legge ad una o più Commissioni che abbiano competenza in materia. Le Commissioni possono elaborare e modificare il testo presentato o coordinarlo con altri Disegni di Legge presentati ed aventi finalità simili.

Su richiesta del Governo, i Disegni di Legge presentati dal Governo stesso non sono soggetti all'esame di alcuna commissione e sono equiparati ai Disegni di Legge già approvati da una di esse.

#### **Articolo 112**

Le Commissioni che esaminano il Disegno di Legge possono chiedere alla Corte Senatoria la provvisoria entrata in vigore delle norme in esso contenute. Anche il Governo, per i Disegni di Legge di sua iniziativa, può avanzare analoga richiesta.

Nel caso in cui la Corte approvi la provvisoria entrata in vigore delle norme in esame e successivamente le stesse non siano approvate o siano approvate con modifiche, la stessa Corte Senatoriale diviene competente ad adottare provvedimenti transitori finalizzati a sanare le irregolarità generate dalle differenze tra il testo originario e quello approvato o dalla mancata approvazione del Disegno di legge.

#### **Articolo 113**

Il Disegno di Legge approvato dalle Commissioni viene reso disponibile su rete telematica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, unitamente al parere espresso dalle Commissioni medesime.

Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Disegno di Legge passa alla approvazione della Assemblea dei Rappresentanti, che deve deliberare entro sessanta giorni e che può approvarlo, non approvarlo o approvarlo con modifiche.

#### **Articolo 114**

Il Governo ed i Ministri possono essere delegati dalla Assemblea dei Rappresentanti a curare la stesura di Decreti Governativi o Decreti Ministeriali, coordinati con la legislazione vigente all'interno di un Testo Unico. Tali Decreti avranno valore di legge solo dopo la loro approvazione da parte della stessa Assemblea dei Rappresentanti, la quale può respingerli ma non modificarli.

Su richiesta del Governo, la Corte Senatoriale può approvare per surroga un Decreto che sia respinto dalla Assemblea dei Rappresentanti.

#### **Articolo 115**

Il Governo può chiedere che un suo Disegno di Legge sia approvato senza modifiche o respinto.

In questo caso, se il Disegno di Legge di cui sopra non viene approvato, il Governo può chiederne l'approvazione per surroga alla Corte Senatoriale e, in caso di ulteriore rigetto, può chiederne l'approvazione mediante Referendum di secondo grado, ponendo la questione di fiducia.

#### **Articolo 116**

I Disegni di Legge presentati da elettori o da Consiglieri Comunali debbono essere discussi in commissione entro novanta giorni dalla loro presentazione e, se non rigettati, debbono essere pubblicati entro centocinquanta giorni.

#### **Articolo 117**

Per un Disegno di legge sottoscritto da più di un milione di elettori, il Comitato promotore della raccolta di firme può chiedere che esso sia approvato o respinto senza modifiche e sia sottoposto a Referendum Popolare nel caso in cui sia respinto dalla Assemblea dei Rappresentanti.

L'Assemblea dei Rappresentanti può proporre, in sede di Referendum, un Disegno di Legge alternativo a quello presentato dal Comitato promotore.

#### **Articolo 118**

Il Disegno di Legge comunque approvato deve essere trasmesso alla Corte Senatoriale che ne verifica:

- la costituzionalità,
- la chiarezza del testo e rispondenza alle norme contenute nella Parte Quinta del presente Patto;
- la non conflittualità con norme approvate con referendum popolari nazionali negli ultimi dieci anni.

Se l'esame da parte della Corte si conclude con esito positivo, il Disegno di Legge deve essere sottoscritto, per presa d'atto, dal Presidente Federale, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, indi viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, divenendo Legge della Federazione.

Salvo diverso termine definito dalla stessa legge approvata, ogni legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua definitiva pubblicazione.

#### **Articolo 119**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a nome del Governo, può rifiutarsi di sottoscrivere un Disegno di Legge approvato dalla Assemblea dei Rappresentanti. In questo caso la Corte Senatoriale, in seduta plenaria, è chiamata a votare per confermare o annullare l'approvazione del Disegno di Legge in questione.

In caso di conferma della approvazione da parte della Corte, il Governo può ancora opporsi all'entrata in vigore della Legge contestata ricorrendo a Referendum di secondo grado e ponendo la questione di fiducia.

In caso di annullamento della approvazione da parte della Corte ed a fronte di una nuova approvazione senza modifiche da parte della Assemblea dei Rappresentanti, il Disegno di Legge deve essere sottoposto a referendum di secondo grado.

#### **Articolo 120**

Prima della sua definitiva pubblicazione, una legge che apporti variazioni alle Parti Seconda, Terza, Quarta o Quinta del Presente Patto Costituente deve essere sottoposta all'approvazione mediante un Referendum di secondo grado.

Per essere considerata approvata, la legge deve ottenere più dei **tre quinti dei voti-equivalenti espressi e più dei due quinti dei voti dei Distretti**, mentre è considerata respinta se non riesce ad ottenere i due quinti né dei voti-equivalenti, né dei voti dei Distretti.

Nei rimanenti casi la legge deve essere sottoposta all'approvazione tramite Referendum popolare.

#### **Articolo 121**

Prima della loro definitiva promulgazione, le leggi che apportino variazioni al Patto Costituente nelle sue Parti Prima e Sesta debbono essere sottoposte a Referendum popolare.

#### **Articolo 122**

Il Presidente Federale e i membri del Governo a cui chiamati non possono rifiutare di sottoscrivere una

qualunque legge approvata da un Referendum popo-

lare, pena la loro immediata decadenza.

## PARTE TERZA: DESIGNAZIONI - ELEZIONI E PROPAGANDA ELETTORALE

### DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI DI SVOLGERE LE FUNZIONI RICONOSCIUTE

#### METODI DI DESIGNAZIONE

##### Articolo 123

Noi cittadini della Federazione ci riserviamo il compito di eleggere direttamente:

- i nostri Rappresentanti in Assemblee Parlamentari sovranazionali;
- il Governo Federale;
- i nostri Rappresentanti nella Assemblea dei Rappresentanti;
- i Consiglieri Comunali e Circostrizionali;
- i Difensori Civici;
- una parte dei Procuratori Federali.

Affidiamo a nostri delegati l'elezione

- del Presidente Federale;
- di cento Senatori;
- dei Consiglieri di Amministrazione dei Distretti;
- di venti componenti del Consiglio Superiore della Magistratura di competenza dei Procuratori Federali eletti.

Lasciamo al Governo la nomina:

- di trenta Senatori;
- dei Direttori Generali e dei Direttori di Sezione dei Ministeri, scelti fuori dall'organico del Ministero entro cui saranno chiamati ad operare e, preferibilmente, fuori dai ruoli della Pubblica Amministrazione.

Stabiliamo che avvenga per concorso l'accesso alle carriere:

- nella Magistratura Amministrativa;
- nella Magistratura Civile;
- nella Magistratura Contabile;
- nella Magistratura Penale, nelle sue due sezioni: giudicante ed inquirente;
- nel Corpo Diplomatico;
- nelle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e nel Corpo Federale della Protezione Civile;
- nei Corpi di Polizia.

##### Articolo 124

Noi cittadini stabiliamo

- che tutte le elezioni, ad eccezione di quella del Presidente Federale e dei nostri Rappresentanti in Assemblee sovranazionali, avvengano nel corso dello stesso anno solare, chiamato anno elettorale;
- che in qualunque elezione, a parità di voti conseguiti sia proclamato vincitore il più giovane dei candi-

dati giunti a pari merito;

- che durante l'anno elettorale decadano anche tutte le cariche attribuite per surroga successivamente all'ultimo anno elettorale;

- che il quinto anno successivo all'ultimo anno elettorale sia a sua volta anno elettorale.

- che i concorsi di cui al precedente articolo possano essere indetti solo in caso di vacanza complessiva di posti, a livello federale, nel servizio interessato

#### ELEZIONE DEL GOVERNO, SOSTITUZIONI, DIMISSIONI.

##### Articolo 125

Entro il 31 Maggio dell'anno elettorale, un qualunque raggruppamento di cittadini-elettori può presentare al Presidente Federale la propria candidatura a gestire il Governo della Federazione, allegando alla candidatura:

- . i propri orientamenti programmatici;
- la lista dei membri del Governo, costituita da non meno di sessanta e non più di ottanta nomi, con l'indicazione del ruolo cui saranno destinate le persone designate a far parte del Governo medesimo: Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio, Primo Segretario di Stato, Ministri, Sotto-Segretari;
- la sottoscrizione della presentazione della candidatura da parte di Consiglieri Comunali che rappresentino almeno cinquecentomila elettori.

Il primo giorno feriale dopo il 10 Giugno, la Gazzetta Ufficiale della Federazione Italiana pubblica programma ed elenco dei candidati di tutte le liste regolarmente presentate.

Ogni lista sarà identificata dai nomi e cognomi dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio, Vice-Presidente del Consiglio e Primo Segretario di Stato

##### Articolo 126

Qualora le formazioni candidatesi siano in numero superiore a quattro, il quarto Lunedì di Luglio, i Consiglieri Comunali sono chiamati a votare per scegliere i candidati-governi, seguendo, per quanto possibile, i tempi e le procedure previsti per i Referendum di secondo grado.

I primi quattro candidati-governi classificati per voti-equivalenti conseguiti partecipano alla elezione preliminare generale che si tiene il terzo sabato di Settembre.

L'elezione preliminare designa il Governo se una delle formazioni partecipanti ottiene la maggioranza

assoluta dei voti validamente espressi o, in subordine, la maggioranza relativa, raccogliendo un numero di voti validi superiore del cinquanta per cento del numero dei voti validi ottenuti dalla formazione seconda classificata.

Nel caso in cui non si verifichi uno dei due casi indicati al comma precedente, in Ottobre, il quarto sabato successivo all'elezione preliminare, si procede al ballottaggio tra le due formazioni più votate.

#### **Articolo 127**

Una stessa persona può essere indicata nella formazione di più possibili governi, con l'eccezione dei candidati alla Presidenza del Consiglio, alla Vice-Presidenza o alla carica di Segretario di Stato.

Non possono essere candidati a cariche governative e non possono subentrare in posti di Governo divenuti vacanti:

- gli Ufficiali Superiori delle FF.AA.;
- i dirigenti dei Corpi di Polizia;
- i Magistrati di carriera.

La loro incompatibilità permane per i cinque anni successivi a loro eventuali dimissioni.

Non possono entrare nella compagine governativa né coloro che per almeno venti anni anche non consecutivi abbiano fatto parte del Governo nella posizione di Ministro Segretario di Stato o in posizione superiore.

I Senatori ed i membri della Assemblea dei Rappresentanti della Legislatura in corso non possono essere cooptati nel Governo.

### **ALTRE ELEZIONI DIRETTE**

#### **Articolo 128**

Per le elezioni popolari dirette cui **noi cittadini** siamo chiamati, tutte le candidature alle cariche non di Governo devono essere singole e personali: ogni forma di raggruppamento di candidature è vietata.

Le candidature debbono essere presentate da elettori del/la Collegio/Circoscrizione elettorale per cui le candidature stesse sono presentate.

Il numero dei presentatori deve essere superiore:

- a mille, per le candidature a Rappresentante in Assemblee Parlamentari sovranazionali;
- a quattrocento, per le candidature a membro della Assemblea dei Rappresentanti;
- a duecento, riducibili a trenta quando siano firme di avvocati o procuratori legali esercenti attività forense, sia per le candidature ai posti elettivi di Procuratore Federale sia per le candidature ai posti di Difensore Civico;
- ad un numero pari al numero degli elettori della Circoscrizione elettorale diviso venticinque e diviso il numero dei posti da assegnare, arrotondato all'intero più vicino, per le candidature ai Consigli Comunali.

L'elenco dei presentatori dovrà essere presentato dai candidati e dovrà essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità dei presentatori, su cui i presentatori stessi abbiano manifestato di conoscere l'utilizzo della fotocopia stessa, scrivendo di loro pugno i dati anagrafici del candidato ed indicando quale sia la carica per cui il candidato stesso concorre.

Copia dell'elenco dei presentatori di un qualunque candidato deve essere a disposizione di chiunque ne richieda la consultazione.

Non è ammessa la presentazione di una qualunque candidatura da parte di persone che siano parenti o affini del candidato fino al quinto grado compreso o che intrattengano col candidato medesimo rapporti di lavoro dipendente.

La legge può definire altri casi di esclusione, individuandoli nelle situazioni che possano creare condizioni di sudditanza anche solo psicologica.

Per ciascuna elezione, ogni elettore può presentare un solo candidato.

Per ogni elezione, ogni candidato può candidarsi solo in uno/a solo/a dei/delle Collegi/Circoscrizioni definiti/e all'uopo.

#### **Articolo 129**

Tutte le candidature ad elezioni popolari dirette sono soggette ad una selezione realizzata tramite elezioni preliminari eliminatorie.

Il numero iniziale dei candidati non può essere inferiore al quadruplo dei posti da assegnare, aumentato di due unità. La legge stabilisce norme atte a completare il campo iniziale dei candidati e determina le conseguenze dell'eventuale impossibilità del completamento stesso.

Le elezioni preliminari fissano il campo definitivo dei candidati, che devono essere in numero pari al triplo dei posti da occupare, aumentato di una unità.

Entro la settimana successiva alle operazioni di voto delle elezioni preliminari, i candidati che abbiano superato l'elezione preliminare possono rinunciare alla loro candidatura, ed il loro posto sarà preso da un candidato eliminato, estratto a sorte tra i primi cinque esclusi.

#### **Articolo 130**

Al termine dello scrutinio di ogni elezione preliminare eliminatoria, e solo per la formulazione della graduatoria destinata a definire i partecipanti al successivo turno elettorale, chi si candida per restare a ricoprire una carica elettiva in cui sia insediato, avrà i suoi voti dimezzati tante volte quante sono le ultime legislature consecutive durante le quali abbia ricoperto la carica stessa.

#### **Articolo 131**

Le elezioni che succedono alle elezioni preliminari sono elezioni ad un solo turno in cui ogni elettore può

votare per uno solo dei candidati.

Ad ogni candidato che abbia superato le elezioni preliminari viene assegnato un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti effettivamente ricevuti moltiplicato per il numero degli aventi diritto al voto nel/la Collegio/Circoscrizione e diviso per il totale dei voti validi.

Successivamente al secondo turno delle elezioni, i candidati che non risultino eletti trasferiscono i loro voti equivalenti ad uno o più di uno dei candidati eletti, suddividendo i voti stessi secondo il criterio da essi liberamente scelto.

#### **Articolo 132**

Il nostro voto è considerato come delega personale di ognuno di noi cittadini al singolo rappresentante eletto. Per questo, salvo che nell'elezione del Presidente Federale o nei Parlamenti sovranazionali, nelle votazioni cui siano chiamati a partecipare nelle assemblee di cui facciano parte, coloro che risultino eletti esprimeranno un numero di voti pari alla somma dei propri voti-equivalenti e di quelli che altri candidati non eletti abbiano fatto convergere su di essi.

In ogni singola votazione, gli eletti indicheranno il livello della loro approvazione per la proposta soggetta al voto con un indice intero variabile da zero a cento, che verrà tradotto in voti equivalenti favorevoli, moltiplicandolo per il totale dei voti-equivalenti di loro spettanza, dividendolo per cento ed arrotondandolo all'intero più vicino.

#### **Articolo 133**

Nel caso in cui, nella rappresentanza di un/a Collegio o Circoscrizione elettorale, si abbia la defezione comunque motivata di un numero di eletti che complessivamente abbiano raccolto più del cinquanta per cento dei voti validi del secondo turno e che costituiscano la maggioranza degli eletti stessi, si dovrà procedere ad elezioni supplementari che comportano il rinnovo completo della rappresentanza stessa.

#### **Articolo 134**

Nei conteggi finalizzati a definire se si debba procedere ad elezioni supplementari non si considerano né i dimissionari chiamati a ricoprire incarichi a livello superiore a quello lasciato, né i voti da essi ricevuti. Questi ultimi dimissionari dovranno distribuire a loro scelta i voti da essi ricevuti tra gli altri eletti, compresi i subentranti.

#### **Articolo 135**

Salvo i casi in cui si renda necessario il procedere ad elezioni supplementari, qualunque eletto dimissionario o impossibilitato a proseguire nell'espletamento del mandato sarà sostituito da uno dei primi tre non eletti, estratto a sorte

- dal Presidente della assemblea elettiva di cui il subentrante è destinato a far parte, quando trattasi di Consiglio Comunali o Consiglio di Circoscrizione;

- dal Presidente del Tribunale territorialmente competente sul collegio elettorale interessato, per le altre cariche.

La sostituzione di cui sopra comporta il ricalcolo dei voti-equivalenti, secondo la procedura prevista dall'articolo 131.

#### **Articolo 136**

Le elezioni supplementari sono organizzate solo negli anni non elettorali, nel rispetto delle scadenze fissate per tale anno.

Nel periodo che intercorre tra la constatazione della necessità di procedere ad elezioni supplementari ed il loro svolgimento, si procede ad una ridefinizione provvisoria del numero dei voti-equivalenti a disposizione degli eletti che sono rimasti in carica.

<p style="text-align:center"><b>CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. SCADENZE NELL'ANNO ELETTORALE. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO</b></p>
---

#### **Articolo 137**

Nell'anno elettorale, chi intenda candidarsi ad una qualsiasi carica elettiva deve presentare la propria candidatura tra l'ottantesimo ed il settantesimo giorno antecedente all'elezione preliminare eliminatória, nel caso di elezioni dirette ed almeno quaranta giorni prima del giorno dell'elezione negli altri casi.

Gli Uffici competenti a ricevere le candidature, corredate dalle schede di presentazione dei candidati, sono:

- le Segreterie dei Comuni, per le candidature alle cariche di Consigliere Comunale e di Difensore Civico;
- le Segreterie dei Distretti per le candidature alle cariche di Procuratore Federale eletto, di Consigliere di Amministrazione del Distretto e di membro della Assemblea dei Rappresentanti e di Rappresentante ad Assemblee Parlamentari sovra-nazionali;
- le Cancellerie Civili dei Tribunali, per le candidature a membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed a membro della Corte Senatoriale eletto dalle Magistrature;
- la Segreteria Generale della Assemblea Nazionale per le candidature a membro della Corte Senatoriale eletto dall'Assemblea Nazionale.

Le elezioni avverranno rispettando le seguenti scadenze:

- i Consigli Comunali, i Difensori Civici ed i Procuratori Federali sono eletti il secondo Sabato di Maggio e si insediano il primo giorno feriale di Giugno;
- le elezioni preliminari eliminatorie relative alle candidature alle cariche di Consigliere Comunale, Difensore Civico o di Procuratore Federale sono fissate per l'ultimo Sabato di Marzo, se non coincidente col sabato di Pasqua, o il primo sabato di Aprile;
- i Consigli Distrettuali vengono eletti il quarto lunedì

di Luglio e si insediano il primo giorno feriale di Settembre;

- i Comitati di Bacino entrano in carica il primo giorno feriale di Ottobre dell'anno elettorale;

- l'Assemblea dei Rappresentanti, che si insedia il quinto giorno feriale di Novembre, viene eletta in Ottobre, il quarto sabato successivo a quello delle relative elezioni preliminari eliminatorie, che si terranno il terzo sabato di Settembre;

- il Consiglio Superiore della Magistratura è eletto entro la fine di Novembre e si insedia il primo giorno feriale successivo al 15 Dicembre;

- i Senatori sono nominati o eletti entro il 15 Dicembre e la Corte Senatoriale si insedia il primo giorno feriale del Gennaio successivo.

**Tutti i Referendum, sia locali che nazionali, si terranno ordinariamente il penultimo sabato di ottobre, nei soli anni non elettorali. L'iter istituzionale che porta alla loro indizione deve essere ultimato entro il 31 Luglio precedente all'effettuazione della consultazione elettorale e può essere annullato, entro il 20 Settembre, solamente**

**- o con l'approvazione dei 2/3 dei componenti del comitato proponente,**

**- o per desistenza del Governo, qualora si tratti di referendum su norma sulla cui approvazione il Governo stesso abbia posto la questione di fiducia.**

#### **Articolo 138**

**Noi cittadini stabiliamo**

- che dal giorno del loro diciottesimo compleanno, i cittadini della Federazione ne siano elettori;

- che, oltre agli inibiti a ricoprire cariche pubbliche, anche coloro che siano condannati con sentenza definitiva in un procedimento penale e che non abbiano scontato la loro pena perdano temporaneamente la loro qualifica di elettori e non possano essere candidati ad una carica elettiva, nemmeno come membri di un candidato-Governo.

### **ELEZIONI DIRETTE**

#### **ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI**

##### **Articolo 139**

L'Assemblea dei Rappresentanti è eletta a suffragio universale dagli elettori della Federazione ovunque residenti.

##### **Articolo 140**

Possono essere candidati ed essere eletti alla Assemblea dei Rappresentanti i **cittadini** della Federazione che abbiano compiuto i venticinque anni di età e che non siano compresi nelle formazioni candidate alle elezioni governative.

##### **Articolo 141**

Per l'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti, il territorio nazionale è diviso in collegi elettorali interni coincidenti con i territori dei Distretti.

I Distretti con oltre settecentocinquantamila abitanti vengono suddivisi in collegi aventi, ciascuno, un numero di abitanti inferiore a tale numero.

##### **Articolo 142**

Gli elettori della Federazione residenti all'estero sono inseriti in sette collegi elettorali, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Asia, America Centro-Settentrionale ed Isole Caraibiche, Sudamerica, Paesi Europei aventi capitale ad Est del decimo meridiano Est, resto dell'Europa, Oceania.

##### **Articolo 143**

Gli elettori residenti nei Collegi interni eleggono un Rappresentante ogni centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila. Il numero degli abitanti residenti in ogni collegio è stabilito in base all'ultimo censimento di cui siano stati resi noti i risultati ufficiali. I Collegi interni eleggono comunque almeno due Rappresentanti.

Gli elettori residenti nei Collegi esterni eleggono un membro ogni trentamila votanti. In ogni caso, tutti i Collegi debbono essere rappresentati. Nell'ambito dell'Assemblea, i Rappresentanti dei Collegi esterni dispongono di un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti ottenuti, moltiplicato per il rapporto tra il numero complessivo degli aventi diritto al voto nei Collegi interni e la somma dei voti validi ottenuti dagli eletti negli stessi Collegi interni.

Agli effetti dell'articolo 70, ogni collegio esterno è equiparato ad un Distretto

##### **Articolo 144**

L'Assemblea dei Rappresentanti elegge, al proprio interno, il suo Presidente e quattro Vice-Presidenti.

#### **CONSIGLIO COMUNALE, CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E SINDACO**

##### **Articolo 145**

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale dagli elettori della Federazione residenti sul territorio Comunale stesso e dai cittadini stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni per motivi di lavoro o perché fruiscono di asilo politico.

I candidati alla carica di Consigliere Comunale che alle elezioni preliminari eliminatorie ottengono i voti sufficienti per partecipare all'elezione vera e propria costituiscono il Consiglio di Circoscrizione.

A meno che non assumano incarichi nella Giunta esecutiva Comunale, i Consiglieri Comunali eletti non potranno rinunciare a far parte del rispettivo Consiglio di Circoscrizione, salvo che in caso di dimissione contemporanea anche dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale, oltre che a trattare e deliberare sulle materie di sua esclusiva competenza, ratifica le delibere di Giunta e nomina i rappresentanti del Comune negli Enti, nelle Società controllate ed in quelle partecipate dal Comune stesso.

#### **Articolo 146**

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, il Consiglio Comunale, con una unica votazione, a maggioranza relativa di voti-equivalenti, elegge al proprio interno il Sindaco.

Entro dieci giorni dalla sua elezione, il Sindaco nomina gli Assessori, che possono essere sostituiti dal Sindaco in qualunque momento, e che possono essere o non essere Consiglieri Comunali e, se lo sono, non decadono da tale loro incarico.

Il Sindaco che per qualsiasi motivo subentri al precedente, entro dieci giorni successivi alla sua nomina deve procedere alla nomina dei nuovi assessori o alla conferma di quelli in carica.

### **DIFENSORE CIVICO**

#### **Articolo 325**

Ogni Comune dovrà dotarsi di un Difensore Civico, eletto direttamente dai **cittadini-elettori**.

Per l'attribuzione di questo incarico, i Comuni aventi meno di venticinquemila abitanti saranno accorpati a Comuni limitrofi, dello stesso Distretto, fino a assicurare il superamento di detta soglia.

### **PROCURA FEDERALE**

#### **Articolo 326**

Possono essere candidati ai posti elettivi di Procuratore Federale tutti i **cittadini** italiani di età superiore ai trentacinque anni che non siano Magistrati di carriera.

I collegi elettorali per le elezioni dei Procuratori Federali elettivi coincidono con i singoli Distretti. Il numero dei Procuratori eletti sarà di uno ogni centomila abitanti o frazione superiore a cinquantamila abitanti, ma mai inferiore a due.

<b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE</b>
---

#### **Articolo 149**

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea dei Rappresentanti, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Governo Federale riuniti in seduta congiunta.

L'elezione avviene il primo giorno 10 Dicembre che assicuri il rispetto del comma precedente.

Il Presidente Federale si insedia il successivo 15 Dicembre.

#### **Articolo 150**

Può essere eletto Presidente Federale qualunque

**cittadino** della Federazione che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Chi intenda candidarsi alla carica di Presidente Federale deve presentare la propria candidatura alla Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti entro il 20 Novembre, allegando, oltre al proprio curriculum vitae, le firme di presentazione di Membri della Assemblea dei Rappresentanti che complessivamente dispongano almeno di ottocentomila voti-equivalenti.

Sede della votazione è l'aula dell'Assemblea dei Rappresentanti. La seduta è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti o dal più giovane dei Vice-Presidenti se il Presidente dell'Assemblea fosse tra i candidati.

Tutti i votanti all'elezione del Presidente Federale dispongono di un voto.

#### **Articolo 151**

L'elezione richiede un massimo di tre votazioni.

La prima ha luogo alle ore dieci del giorno stabilito.

Se il candidato più votato non avrà ottenuto un numero di voti superiore alla metà degli aventi diritto al voto, alle ore quindici si procederà ad una seconda votazione ristretta ai quattro candidati più votati.

Qualora non fosse raggiunta da nessun candidato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, alle ore venti si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione.

#### **Articolo 152**

In caso di dimissioni del Presidente Federale o di suo impedimento irreversibile al compimento delle sue funzioni, entro il cinquantesimo giorno successivo alle dimissioni o all'accertamento dell'impedimento si dovrà procedere all'elezione del suo successore.

Le candidature a tale elezione dovranno essere presentate almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'elezione.

L'insediamento del Presidente subentrante avverrà il secondo giorno successivo alla sua elezione.

Il Presidente subentrante rimane in carica un anno più il tempo intercorrente tra il suo insediamento ed il successivo 15 Dicembre.

<b>ELEZIONI DI SECONDO GRADO</b>
----------------------------------

### **MECCANISMO ELETTORALE**

#### **Articolo 153**

Si ha elezione di secondo grado quando chi sia stato eletto direttamente dagli elettori della Federazione sia chiamato ad eleggere alcuni o tutti i componenti di un'altra Assemblea o un altro Consiglio autonomo ed esterno rispetto a quello di cui l'eletto fa parte.

Il meccanismo di queste elezioni prevede che i votanti esprimano il loro gradimento per i singoli candidati, procedendo come indicato al secondo comma dell'articolo 132.

L'Ufficio incaricato di eseguire lo spoglio della votazione esegue la somma dei voti-equivalenti favorevoli espressi dai votanti, definisce la conseguente graduatoria dei candidati e proclama gli eletti.

L'espressione del gradimento dei votanti non è segreta.

## **CORTE SENATORIALE**

### **Articolo 154**

Può essere eletto o nominato Senatore qualunque **cittadino** italiano che sia eleggibile per la Assemblea dei Rappresentanti e che non appartenga ad una delle formazioni candidatesi alle elezioni governative partecipanti alla elezione preliminare di Settembre.

### **Articolo 155**

Per l'elezione dei Senatori di competenza dell'Assemblea dei Rappresentanti, le candidature sono presentate da ogni aspirante-senatore alla Presidenza della Assemblea dei Rappresentanti medesima, unitamente al proprio materiale di promozione elettorale, che sarà distribuito in copia ai Rappresentanti a cura della Presidenza stessa.

Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da Consiglieri Comunali che rappresentino almeno cinquantamila voti-equivalenti o da Membri dell'Assemblea dei Rappresentanti che dispongano almeno di trecentomila voti-equivalenti.

Entro l'ultimo martedì di Novembre dell'anno elettorale, ogni Rappresentante dovrà consegnare alla Segreteria dell'Assemblea dei Rappresentanti un elenco dei nomi di tutti i candidati senatori riportante, a lato di ciascun nome, l'indice percentuale del proprio gradimento per ogni singolo candidato.

Sotto il controllo della Presidenza, la Segreteria dell'Assemblea dei Rappresentanti è incaricata di eseguire lo spoglio delle schede di votazione, come indicato all'articolo 153.

Il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti proclama l'elezione a Senatore dei 70 candidati che avranno conseguito il miglior indice di gradimento medio.

### **Articolo 156**

Per l'elezione dei Membri della Corte Senatoriale di competenza dei Procuratori Federali eletti, è la Cancelleria Civile del Tribunale di Roma che svolge, entro il 15 Ottobre dell'anno elettorale, le funzioni di raccolta delle candidature e della distribuzione del materiale elettorale.

Ogni candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno due Procuratori Federali eletti ed in carica.

Entro il 15 Novembre i Procuratori Federali eletti dovranno far pervenire alla Cancelleria Civile del Tribunale del loro Distretto la loro scheda di votazione.

Le Cancellerie raccoglieranno le schede di votazione e le invieranno alla Segreteria della Assemblea

dei Rappresentanti, corredando la comunicazione con una tabella contenente il numero di voti-equivalenti a disposizione dei Procuratori elettori.

La Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti eseguirà i calcoli necessari per giungere alla definizione dei risultati dell'elezione.

### **Articolo 157**

La sostituzione dei Senatori eletti che dovessero dimettersi o essere nell'impossibilità di esercitare la loro funzione avverrà rispettando l'ordine della graduatoria di cui faceva originariamente parte il Senatore uscente.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL DISTRETTO**

### **Articolo 158**

Possono essere candidati a far parte del Consiglio di Amministrazione del Distretto tutti i Consiglieri dei Comuni appartenenti al Distretto stesso o qualunque **cittadino** italiano presentato da almeno tre Consiglieri Comunali che non presentino la propria candidatura.

Oltre a presentare il proprio curriculum, ogni candidato deve dichiarare quale sia la Sezione di sua competenza tra quelle elencate all'articolo 186.

Un Consigliere Comunale può sottoscrivere la presentazione di un candidato per ogni settore di competenza.

Le candidature debbono essere presentate entro la fine di Maggio, ed entro la prima settimana di Giugno debbono essere comunicate ai singoli Comuni, assieme alle copie dei curricula dei diversi candidati. I Comuni provvederanno a distribuire copia della documentazione ricevuta ai singoli Consiglieri.

### **Articolo 159**

Nel corso dell'ultima settimana di Giugno, i Segretari Comunali raccolgono i voti dei Consiglieri Comunali, che votano distintamente per ognuna delle Sezioni di attività del Distretto, secondo l'indicazione di competenza espressa dai candidati.

I tre candidati che, per ciascun settore di competenza, avranno avuto il maggior numero di voti-equivalenti saranno eletti Consiglieri di Amministrazione del Distretto.

### **Articolo 160**

Qualora il numero dei candidati a ricoprire un qualsiasi seggio fosse inferiore a cinque, i tre Consiglieri Distrettuali competenti per quel settore verranno tutti cooptati dal Consiglio incompleto appena insediato.

L'eventuale subentro a questi Consiglieri avverrà nello stesso modo.

### **Articolo 161**

Durante la sua prima seduta, il Consiglio di Amministrazione del Distretto elegge al proprio interno:

- il Presidente, la cui elezione comporterà, dalla seduta successiva, l'ingresso in Consiglio del primo dei

non eletti tra coloro che abbiano dichiarato le stesse competenze personali dichiarate dal Presidente stesso;

- la Giunta esecutiva, composta da tanti Delegati quante sono le Sezioni del Distretto, votando separatamente per ognuna di esse e rispettando le competenze dichiarate da ogni Consigliere in sede di presentazione della propria candidatura.

Le elezioni di cui al comma precedente avvengono a maggioranza assoluta dei votanti. Se l'elezione non avviene alla prima votazione, si dovrà procedere al ballottaggio tra i due Consiglieri più votati.

I Delegati incaricati di gestire i settori per cui si sia reso necessario procedere a cooptare persone esterne per mancanza di candidati debbono essere eletti nel corso della prima seduta del Consiglio successiva al completamento della formazione del Consiglio stesso.

Separatamente per ciascuno dei Delegati da eleggere, si darà luogo ad un ballottaggio tra i due Consiglieri più votati, se nella prima votazione nessuno conseguirà la maggioranza assoluta dei voti.

## ALTRE ELEZIONI

### COMITATI DI BACINO

#### Articolo 162

Il Comitato di Bacino elegge al proprio interno un Presidente, con lo stesso meccanismo di cui all'articolo precedente.

La eventuale esecuzione delle delibere del Comitato viene curata da uno dei suoi membri, designato di volta in volta dal Comitato stesso.

### CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

#### Articolo 163

Per l'elezione dei 20 componenti di competenza delle Magistrature di carriera, ogni Magistrato dispone di un voto, e può votare solo per un candidato appartenente alla Magistratura di cui egli stesso fa parte.

L'elezione degli altri 20 componenti è una ordinaria elezione di secondo grado cui sono chiamati i Procuratori Federali eletti.

#### Articolo 164

Il Consiglio Superiore della Magistratura elegge al proprio interno il suo Presidente ed un Vice-Presidente.

## REFERENDUM DI SECONDO GRADO

#### Articolo 165

Il Referendum di secondo grado è strumento di democrazia a rappresentanza diffusa in cui sono chia-

mati a votare i Consiglieri Comunali in carica.

#### Articolo 166

Alle ore diciotto del giorno fissato per il Referendum di secondo grado, si riuniscono tutti i Consigli Comunali e tutti i Consiglieri presenti assegnano i voti-equivalenti di cui hanno la rappresentanza, eventualmente distribuendoli tra le possibili risposte al quesito referendario.

Non è ammessa la astensione.

Appena terminata la votazione e controllati i risultati, chi ha presieduto la seduta comunica i risultati della votazione stessa alla Segreteria del Distretto, evidenziando i voti-equivalenti favorevoli, quelli contrari e quelli non espressi per l'assenza dei Consiglieri che li detengono, distribuendo questi ultimi tra favorevoli e contrari in proporzione identica ai voti-equivalenti espressi, divenendo a tutti gli effetti voti-equivalenti regolarmente espressi

La Segreteria del Distretto

- raccoglie i risultati delle votazioni avvenute nei Consigli Comunali,

- ne controlla la congruenza

- li somma, definendo così il voto espresso dal Distretto come tale, coincidente col voto della maggioranza dei voti-equivalenti complessivamente calcolati;

- li comunica al Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno esegue tutti i calcoli necessari a definire il risultato.

#### Articolo 167

Nel caso di Referendum di secondo grado su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, la fiducia si intende accordata se la percentuale dei voti-equivalenti favorevoli rispetto alla somma dei voti-equivalenti complessivamente disponibili risulta superiore al cinquanta per cento o superiore ai 7/8 (sette ottavi) della percentuale conseguita dal Governo in carica nella elezione preliminare generale superata nel corso dell'anno elettorale in cui è stato eletto. Per questo voto referendario non si tiene conto del voto espresso dai Distretti come tali.

Negli altri casi, salvo diversa indicazione del presente Patto, è dichiarata vincente la posizione che abbia ottenuto la maggioranza dei voti-equivalenti espressi, nonché almeno i due quinti dei voti dei Distretti.

## PROPAGANDA ELETTORALE

#### Articolo 168

Nel caso in cui per l'elezione del Governo si presentino più di quattro formazioni, entro il 30 Giugno dell'anno elettorale i Comuni devono procurare ad ogni Consigliere una copia della Gazzetta Ufficiale contenente la composizione e la presentazione delle for-

mazioni stesse: tale copia della Gazzetta Ufficiale deve essere l'unica forma di propaganda elettorale in vista della selezione preliminare dei candidati-governi.

#### **Articolo 169**

Alla presentazione della propria candidatura, il candidato ad una elezione diretta deve allegare le proprie schede di presentazione di cui agli articoli successivi.

Entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini concessi per la presentazione delle candidature, l'Ufficio che raccoglie le candidature deve consegnare a ciascun candidato una copia di tutte le schede presentate dai vari candidati.

Entro ulteriori sette giorni, i candidati possono presentare, al medesimo ufficio, loro schede di commento, completamento o rettifica di notizie contenute nelle schede dei candidati concorrenti. Queste schede di commento, completamento o rettifica debbono essere stilate nel rigoroso rispetto delle Norme sulla Tutela della vita privata e saranno inserite in calce alla scheda di presentazione del candidato cui si riferiscono.

#### **Articolo 170**

I documenti di cui all'articolo precedente, consegnate anche in formato PDF, dovranno essere inserite in siti internet dedicati dalla Federazione o dagli Enti Locali alla propaganda elettorale.

Almeno quindici giorni prima di qualunque elezione preliminare e distintamente per ognuna di esse, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare, unitamente ai certificati elettorali, una pubblicazione costituita dall'insieme di schede di presentazione e di commento dei candidati o delle formazioni governative.

#### **Articolo 171**

Le schede di presentazione di qualunque candidatura dovranno essere preparate dai candidati e non dovranno occupare:

- più di 8 facciate formato A4 per i candidati all'elezione in Consiglio Comunale e per i candidati all'elezione a Procuratori Federali o alla carica di Difensore Civico;
- più di 16 facciate formato A4 per i candidati all'elezione a Membro dell'Assemblea dei Rappresentanti o di Assemblee Parlamentari sovranazionali;
- più di 32 facciate formato A4 per le formazioni candidate all'elezione del Governo.

Le schede di commento o completamento di cui all'articolo 169 non dovranno occupare più di 3 facciate formato A4 per ciascun candidato concorrente.

#### **Articolo 172**

Almeno dieci giorni prima delle elezioni dirette e distintamente per ognuna di esse, i Comuni debbono consegnare ad ogni nucleo familiare una pubblicazione

contenente i nomi dei candidati che hanno superato l'elezione preliminare.

#### **Articolo 173**

Nelle schede di presentazione, il candidato, oltre ad inserire una propria fotografia, che varrà come suo principale simbolo elettorale e che comparirà sulla scheda elettorale accanto alle sue generalità,

- all'inizio della propria presentazione, dovrà elencare tutte le eventuali condanne subite in procedimenti penali e passate in giudicato;

- a seguire, dovrà elencare le proposte ritenute qualificanti per la propria candidatura;

- dovrà dettagliare i propri intendimenti programmatici senza rinviare a programmi o proposte di partiti, sindacati, associazioni culturali, religiose o di categoria;

- potrà esporre un proprio curriculum vitae;

- potrà indicare un simbolo da inserire sulla scheda elettorale a fianco della propria foto. Tale simbolo dovrà rispettare le norme che regolano la ordinaria pubblicità, e, se esso fosse riconducibile a quello di una qualunque associazione, il suo uso dovrà essere autorizzato dai responsabili locali della associazione stessa.

#### **Articolo 174**

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità mediante affissione o esposizione di cartelloni, striscioni o quant'altro possa essere esposto in luogo aperto al pubblico.

Non è ammessa alcuna forma di volantinaggio, applicazione di adesivi, invio di pubblicità elettorale a mezzo posta.

#### **Articolo 175**

La propaganda elettorale diretta tramite pubblici comizi può essere svolta solo dai candidati e da non più di tre persone, sostituibili, da questi indicate all'inizio della campagna elettorale. Le designazioni e le sostituzioni, prima di divenire effettive, dovranno essere notificate all'autorità incaricata di raccogliere le candidature.

Nei pubblici comizi non è consentito il contraddittorio.

Nelle riunioni private organizzate a favore di un qualunque candidato che presenzi anche parzialmente ad esse, deve essere consentito l'intervento di almeno un incaricato per ciascuno degli altri candidati per eventuali rettifiche di dichiarazioni da chiunque rilasciate nel corso delle stesse.

#### **Articolo 176**

Gli organi di informazione che decidano di dedicare spazio alla presentazione dei candidati ad una qualunque elezione, devono riservare spazi di uguale estensione e collocazione tipografica equivalente ad ognuno dei candidati o delle formazioni ancora in lizza, sottoponendo quanto deve essere ivi pubblicato

all'approvazione di un incaricato del singolo candidato o delle singole formazioni.

Questa regola si applica anche alle testate televisive ed agli spazi pubblicitari a pagamento.

Le redazioni di rettifica sono tenute a controllare l'operato della propria testata e a riequilibrare le eventuali disparità di trattamento riservata dalla stessa in forma di propaganda occulta.

#### **Articolo 177**

Al termine delle operazioni elettorali, la segreteria di ogni assemblea elettiva deve consegnare a ciascuno degli eletti una copia di una pubblicazione che riunisca tutte le schede di presentazione utilizzate dagli eletti nel corso della loro propaganda elettorale.

### **ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA IN ASSEMBLEE PARLAMENTARI SOVRANAZIONALI**

#### **Articolo 178**

Per quanto applicabili, alle elezioni dei Rappresentanti dell'Italia nelle Assemblee Parlamentari sovranazionali si applicano le norme relative alla elezione della Assemblea dei Rappresentanti.

#### **Articolo 179**

I Collegi Elettorali per queste elezioni debbono essere definiti in modo tale da fare eleggere da quattro a cinque rappresentanti in ciascuno di essi.

I Collegi elettorali debbono essere delimitati da confini distrettuali o da confini di Collegi elettorali definiti per l'elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti.

Per i rappresentanti degli italiani all'estero non debbono essere riservati posti in numero superiore ad un trentesimo dei posti disponibili, arrotondato all'intero più vicino. Per l'elezione di questi rappresentanti è previsto un unico collegio.

#### **Articolo 180**

Le elezioni si terranno nell'ultimo sabato utile per lo svolgimento delle elezioni stesse.

Le elezioni preliminari eliminatorie per queste elezioni sono normalmente fissate per il primo sabato non festivo del mese precedente a quello dell'elezio-

ne vera e propria.

Nel caso in cui le elezioni dei Rappresentanti dell'Italia debbano svolgersi nel corso dell'anno elettorale, sia le elezioni preliminari che le elezioni vere e proprie dovranno essere portate a coincidere con le altre elezioni preliminari e le altre elezioni previste in Primavera, anche se l'insediamento degli eletti dovrà essere rinviato fino all'insediamento della relativa Assemblea sovranazionale.

### **IMMUNITÀ, INELEGGIBILITÀ, REVOCA DEL MANDATO**

#### **Articolo 181**

Non è ammesso l'arresto di alcun membro del Governo in carica o di una delle formazioni eventualmente ancora candidate alle elezioni del Governo, se non col consenso espresso dalla maggioranza della formazione di appartenenza del perseguito.

Non è ammesso l'arresto di alcun membro né di alcun candidato alla Assemblea dei Rappresentanti, se non col consenso della maggioranza degli elettori ancora viventi che ne abbiano sottoscritto la candidatura.

I commi precedenti non sono applicabili nel caso in cui chi gode del diritto ivi riconosciuto sia colto in flagranza di reati non associativi che prevedano l'obbligatorietà dell'arresto.

#### **Articolo 182**

I Rappresentanti, i Consiglieri Comunali, i Difensori Civici ed i Procuratori eletti **possono essere revocati dai cittadini-elettori che hanno presentato la loro candidatura** mediante la revoca della presentazione operata dai 2/3 dei presentatori ancora viventi.

Entro trenta giorni dalla notifica della revoca, l'eletto può opporsi alla revoca stessa raccogliendo nuove presentazioni tra coloro che non avevano originariamente presentato alcuna candidatura, che si trovino nella condizione di poterla presentare e che siano in numero almeno doppio di quelle raccolte dal documento di revoca.

## **PARTE QUARTA: DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE E SUDDIVISIONE DELLE RISORSE**

### **COMPETENZE E RISORSE**

#### **Articolo 183**

**Noi cittadini** incarichiamo la Federazione e gli Enti Locali di provvedere affinché si concretizzino servizi e strutture che garantiscano senza oneri diretti per i fruitori:

- la difesa della sicurezza personale e nazionale;
- l'esercizio della giustizia per i non abbienti;
- la tutela e la cura della salute dei cittadini;
- la pubblica istruzione obbligatoria;
- il controllo in ambito nazionale della corretta regolamentazione dei rapporti economici, nonché la vigilanza sull'andamento della economia e la messa in

atto di interventi di orientamento della iniziativa economica verso obiettivi congruenti alle proprie finalità;

- la regolamentazione dei rapporti economico-sociali con gli Stati esteri e le loro organizzazioni economiche;

- la regolamentazione della gestione da parte di fruitori nazionali delle risorse collocate in acque internazionali;

- l'assistenza sociale per i non abbienti;

- la protezione civile;

- il controllo dell'istruzione universitaria;

- la supervisione del sistema di difesa dell'ambiente.

Incarichiamo inoltre la Federazione e gli Enti Locali di provvedere ad organizzare servizi e strutture che garantiscano, con oneri a parziale o totale carico dei fruitori:

- l'esercizio della giustizia;

- la pubblica istruzione;

- la previdenza sociale pubblica;

- la realizzazione ed il funzionamento del sistema nazionale dei trasporti;

- la realizzazione ed il controllo del corretto funzionamento di sistemi di comunicazione e telecomunicazione;

- la promozione, il finanziamento ed il controllo della ricerca scientifica;

- la valorizzazione anche economica dei beni culturali, ambientali, architettonici ed artistici.

Tutti i diritti riconosciuti ai cittadini e non riconducibili ai servizi indicati ai commi precedente debbono essere garantiti tramite la statuizione di una adeguata legislazione.

L'Assemblea dei Rappresentanti delibera quali siano i servizi totalmente a carico del fruitore e quali quelli solo parzialmente a carico del medesimo.

Il costo dei servizi di cui al comma precedente deve essere rigorosamente rideterminato a cadenza costante non superiore a due anni.

**Noi cittadini** impegniamo l'Assemblea Federale a stabilire per legge la corrispondenza a specifiche fattispecie di reato della responsabilità politica di omissione del compimento di attività adeguate ad assicurare il rispetto del presente articolo da parte degli occupanti pro tempore delle Istituzioni

#### **Articolo 184**

Rimangono competenze esclusive della Federazione solo i seguenti settori:

- il servizio legislativo;

- l'esercizio della giustizia;

- la gestione dell'ordine pubblico;

- la politica estera;

- la difesa del territorio nazionale;

- la definizione delle imposte destinate alla gestione

del debito pubblico, a coprire le spese del funzionamento proprio della Federazione e degli Enti Locali e la sussistenza dei servizi di cui all'articolo precedente, pur se gestiti da Enti locali o da strutture private;

- la politica nazionale dei trasporti, delle comunicazioni e delle relative infrastrutture;

- la politica ambientale ed energetica nazionale;

- il coordinamento centrale della protezione civile;

- la definizione dello standard minimo nazionale della pubblica istruzione;

- la verifica dell'efficienza del sistema sanitario e della correttezza e solvibilità del sistema previdenziale di base.

Nel rispetto dell'articolo 12 dell'articolato principale, la Federazione può delegare parte di queste sue esclusive competenze ad organismi sovranazionali.

#### **Articolo 185**

**Noi cittadini** affidiamo ai Comuni la competenza su quanto non abbiamo riconosciuto come competenza della Federazione e su quanto la stessa Federazione sia tenuta a delegare o deliberi di delegare ad Entità Pubbliche Locali.

I singoli Comuni, da soli o collegandosi tra loro o con altre Amministrazioni, possono organizzare servizi supplementari non previsti dall'articolo 183. Le risorse necessarie per il funzionamento di tali servizi dovranno essere integralmente raccolte tramite l'imposizione di tasse comunali, sia che il servizio supplementare sia gestito dal Comune, sia che esso sia gestito da privati o da altro Ente o Amministrazione.

#### **Articolo 186**

Tutti i Distretti, per delega obbligatoria dei Comuni, hanno competenza su:

- sanità;

- pubblica istruzione di ogni tipo e livello superiore a quella unitaria dell'obbligo;

- beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici;

- turismo;

- trasporti pubblici locali;

- strade e viabilità intercomunali;

- agricoltura;

- gestione delle risorse del territorio, con particolare attenzione ad ambiente, energia e risorse idriche;

- coordinamento della programmazione urbanistica;

- protezione civile su scala locale;

- interventi di controllo e di attiva promozione nei settori dell'economia, del lavoro e della politica della casa.

Oltre alla Sezione di Gestione del Bilancio, che ha competenza su tutti gli aspetti finanziari, gestionali e contabili dell'Amministrazione Distrettuale ed a quella del Personale, è prevista solo l'esistenza di una Sezione Distrettuale per ognuno dei settori di competenza precedentemente elencati.

I Distretti possono associarsi per organizzare servizi o realizzare strutture e infrastrutture troppo onerosi per uno solo di esso, oppure anche per presentarsi come entità unica di fronte ad istanze amministrative o politiche, nazionali o internazionali.

Con l'approvazione dei Consiglieri dei Comuni del Distretto a maggioranza di voti-equivalenti, i Distretti stessi potranno definire imposte di scopo finalizzate al finanziamento di opere o servizi integrativi di quelli previsti dalla legge.

#### **Articolo 187**

I compiti dei Comitati di Bacino sono esclusivamente quelli:

- di deliberare l'approntamento ed il mantenimento in efficienza di strumenti tecnici di controllo ambientale, morfologico ed idrogeologico del territorio, di definirne il finanziamento da parte dei Distretti e di individuare l'operatore incaricato della esecuzione di quanto deliberato, quando detta esecuzione non possa essere demandata ai singoli Distretti;
- di verificare la realizzazione di quanto deliberato;
- di giudicare in primo grado sulle controversie insorte tra i Distretti in merito alla gestione delle risorse naturali del territorio rientrante nel bacino di competenza.

#### **Articolo 188**

I Comitati di Bacino sono ospitati dalla Amministrazione Distrettuale avente sede nel Capoluogo di Distretto più vicino al baricentro geografico del bacino stesso.

Sono costituiti sotto-bacini aventi competenza sul bacino imbrifero di ogni corso d'acqua che interessi più Distretti. Le controversie che insorgessero nell'ambito di un sotto-bacino devono essere risolte dal competente Consiglio di Bacino.

#### **Articolo 189**

La definizione del prelievo fiscale necessario a raccogliere le risorse di base, necessarie per finanziare l'espletamento delle funzioni necessarie della Federazione e degli Enti Locali è prerogativa della Assemblea dei Rappresentanti, nei limiti definiti in questa Parte Quarta del presente Patto Costituente.

Non sono ammesse aliquote d'imposizione diversificate sulla base di criteri di geografia politica.

#### **Articolo 190**

Sulla base della definizione dei costi dei servizi che le entità pubbliche sono tenute a rendere a **noi cittadini** in base a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'Assemblea dei Rappresentanti definisce per legge la ripartizione delle risorse di base:

- tra Comuni e Federazione;
- tra i diversi Comuni

Quest'ultima ripartizione deve essere funzione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale corretta in funzione della pendenza media del suolo,

della quota media del territorio del Comune sul livello del mare e dell'ammontare delle imposte pagate dai residenti nei Comuni stessi.

L'Assemblea dei Rappresentanti può definire un tetto massimo di ulteriore imposizione per cui i Comuni siano esentati dal fare riferimento alla norma di cui all'articolo 193.

#### **Articolo 191**

L'Assemblea dei Rappresentanti può costituire un fondo per interventi urgenti di qualunque tipo e, in caso di evidente imprevedibile necessità constatata anche dalla Corte Senatoriale, può accollare alla Federazione un debito specifico fuori bilancio, la cui assunzione deve essere accompagnata da un dettagliato piano di ammortamento.

#### **Articolo 192**

Entro sette giorni lavorativi dalla riscossione, il Collettore delle imposte statali provvede a distribuire materialmente tra Tesorerie dei singoli Comuni ed erario federale le imposte statali riscosse.

#### **Articolo 193**

Oltre a quelle di cui all'articolo 190, i Comuni possono definire e gestire imposizioni Comunali solo in relazione alla copertura del costo di ben definiti servizi offerti dai Comuni stessi, dai Distretti o da altri Enti Locali che siano aggiuntivi o integrativi dei servizi di base organizzati su delega della Federazione.

I Comuni debbono evidenziare nei bilanci quali siano i servizi di cui al comma precedente.

#### **Articolo 194**

Le Amministrazioni Comunali dovranno annualmente redigere l'elenco degli interventi di qualsiasi genere ritenuti utili alla comunità e configurabili come esterni sia a pregressi impegni di bilancio, sia all'ordinaria amministrazione. Detto elenco, integrato dalle proposte avanzate dai **cittadini-elettori** a norma del successivo articolo 222, dovrà essere sottoposto all'esame dei Consigli di Circostrizione che, col loro voto espresso a norma dell'articolo 132, definiranno quali debbano essere gli interventi da attuare impegnando fino ai tre quarti delle risorse disponibili. La definizione dell'impiego della parte rimanente delle risorse dovrà rimanere competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

#### **Articolo 195**

L'Amministrazione Distrettuale allega al proprio bilancio preventivo il quadro relativo alla ripartizione dei contributi dovuti dai Comuni.

Di norma, detta ripartizione dovrà avvenire in proporzione identica a quella definita dalla Assemblea dei Rappresentanti per la ripartizione tra i Comuni del gettito fiscale di loro competenza.

Una diversa ripartizione potrà essere applicata solo con l'approvazione da parte di Consiglieri Comunali in carica nei Comuni del Distretto e che dispongano

complessivamente almeno dei tre quarti del totale dei voti-equivalenti disponibili.

Definito il contributo dovuto dai singoli Comuni, ogni Tesoreria Comunale dovrà procedere al suo versamento accreditando ogni decade alla Tesoreria del Distretto una parte delle proprie entrate tale da rispettare la proporzione esistente tra l'ammontare del contributo e quello delle entrate previste dall'ultimo bilancio di previsione del singolo Comune.

#### **Articolo 196**

L'Amministrazione Distrettuale dovrà allegare al bilancio preventivo un elenco di interventi di qualsiasi genere ritenuti utili alla comunità e configurabili come esterni all'ordinaria amministrazione.

Parallelamente alla approvazione del bilancio preventivo del Distretto, i Consiglieri Comunali potranno definire una graduatoria di priorità nell'effettuazione di quegli interventi, utilizzando il meccanismo definito per le elezioni del secondo grado.

Le Amministrazioni Distrettuali dovranno rispettare tale graduatoria delle priorità definite dai Consiglieri Comunali nell'utilizzo di un minimo del cinquanta per cento delle risorse disponibili.

#### **Articolo 197**

I Consigli Comunali devono approvare il bilancio preventivo del Distretto, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del Distretto stesso.

Nel caso in cui tale bilancio sia respinto sia dai Consigli della maggioranza dei Comuni che dalla maggioranza dei voti-equivalenti complessivamente espressi dai Consiglieri Comunali, il Bilancio dovrà essere modificato, riapprovato dal Consiglio di Amministrazione del Distretto e sottoposto nuovamente all'approvazione dei Comuni.

In caso di ulteriore rigetto sia dalla maggioranza dei Comuni che dei voti-equivalenti espressi, entro settanta giorni dalla pronuncia dell'ultimo Comune si procederà all'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione del Distretto.

Durante il suddetto periodo di settanta giorni, il Consiglio e la Giunta esecutiva sfiduciati resteranno in carica per gestire gli affari correnti, ed i Comuni dovranno versare i loro contributi facendo riferimento ai contributi ed alle percentuali stabiliti nell'approvazione dell'ultimo bilancio.

#### **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

#### **Articolo 198**

I Consiglieri di Circostrizione non riceveranno compensi per questo loro incarico. Viene comunque riconosciuto loro il diritto di assentarsi dai posti di lavoro allorché, in via straordinaria, si svolgessero riunioni del loro Consiglio durante l'orario di lavoro, e, quando svolgano lavoro dipendente, il puro costo del tempo sottratto al loro lavoro dovrà essere risarcito alla

azienda in cui siano impiegati.

I Presidenti dei Consigli di Circostrizione, i Consiglieri Comunali ed i componenti di Commissioni Comunali potranno avvalersi meccanismo previsto al comma precedente, ma, rinunciando a quello, potranno chiedere solo compensi a vacanza per un tempo superiore del cinquanta per cento rispetto a quello impegnato nell'espletamento dei loro incarichi istituzionali, così come definito dai verbali e dai documenti disponibili nella sede dei Consigli di loro competenza.

I Consiglieri Distrettuali, nonché gli Assessori Comunali ed i Sindaci dei Comuni che non richiedano la loro presenza a tempo pieno, saranno compensati a vacanza, così come previsto al comma precedente, computando un tempo doppio rispetto a quello risultante dalla durata delle sedute e degli altri impegni documentati e relativi all'espletamento dei loro compiti.

I compensi a vacanza complessivamente riconosciuti non potranno mai superare quelli che sarebbero previsti per l'espletamento dello stesso incarico, qualora richiedesse la disponibilità a tempo pieno.

#### **RIVALSE DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ENTI LOCALI**

#### **Articolo 199**

La Federazione rivendica il diritto imprescrittibile di comproprietà sui beni patrimoniali di proprietà di persone fisiche o giuridiche che non abbiano adempiuto ai loro doveri fiscali nei confronti del nostro Stato e che siano state condannate alla confisca parziale o totale dei beni o alla privazione temporanea del diritto d'uso e di usufrutto dei beni stessi.

Tale rivendicazione si estende anche ai beni collocati fuori dai confini nazionali e non decade in occasione di successioni ereditarie

#### **Articolo 200**

In applicazione di leggi vigenti, a seguito di apposita sentenza da parte di un Tribunale, la Federazione può accollare direttamente al cittadino il costo di qualunque servizio approntato per ovviare al mancato adempimento dei propri doveri da parte del cittadino stesso, o, in caso di accertata insolvibilità del cittadino, può imporgli il compimento gratuito di prestazioni aventi pari valore economico o sociale equivalente.

#### **Articolo 201**

L'Ente Locale designato ad offrire il servizio-sanità traendo le relative risorse finanziarie dalla percentuale di sua spettanza della fiscalità generale può chiedere il rimborso dei costi delle cure praticate quando l'infermità consista in traumi od acuzie direttamente ed immediatamente derivati da un comportamento volontariamente autolesionistico di chi deb-

ba essere curato od inutilmente rischioso di chi sia responsabile dell'evento scatenante della malattia. Il recupero dei costi suddetti non può intaccare né la proprietà della prima casa né i redditi familiari fino ad un ammontare pari al triplo del minimo vitale, definito come indicato nella Parte Quinta del presente

Patto Costituente.

La legge stabilisce ampiezza, eccezioni e limiti dell'applicazione di questo articolo.

## PARTE QUINTA: TRASPARENZA NELLA VITA POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE

### ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI: SUO FUNZIONAMENTO ORDINARIO.

#### Articolo 202

I lavori dell'Assemblea dei Rappresentanti e delle Commissioni in cui essa si divide si svolgono su rete telematica,

- appositamente realizzata, sempre e comunque accessibile in lettura,
- facente capo a server destinati a ricevere documenti provenienti anche da siti e terminali ad essa esterni
- ed avente terminali riservati abilitati a permettere ed acquisire il voto elettronico.

#### Articolo 203

Ogni membro della Assemblea dei Rappresentanti deve disporre di uno dei terminali riservati, che devono essere dislocati:

- all'interno del territorio del Collegio in cui è stato eletto l'avente diritto all'uso del terminale stesso,
- in un edificio per cui sia prevista la guardia armata da parte dell'Arma dei Carabinieri o di uno qualunque dei Corpi di Polizia;
- in un locale cui può avere accesso solo il membro dell'Assemblea dei Rappresentanti, accompagnato al massimo da due persone di sua fiducia, di cui deve fornire le generalità almeno tre giorni prima del loro accesso al locale medesimo.

#### Articolo 204

Gli Uffici di Segreteria della Assemblea dei Rappresentanti o delle sue Commissioni inviano entro ogni Mercoledì a tutti i membri dell'Assemblea stessa una copia della stampa di controllo di tutte le votazioni avvenute nel corso della settimana precedente.

I membri dell'Assemblea hanno dieci giorni di tempo per segnalare errori od irregolarità per quelle che sono state le loro espressioni di voto.

### COMPRESIBILITÀ E SEMPLICITÀ DELLA LEGISLAZIONE

#### Articolo 205

Le leggi e le altre norme aventi valore cogente sul territorio della Federazione debbono essere chiare ed univoche.

Prima della pubblicazione che trasforma un Dise-

gno di Legge in Legge, la Corte Senatoriale, o una sua Commissione, deve verificare l'avvenuto rispetto di questa norma.

In caso di esito negativo dell'esame di cui sopra, il Disegno di Legge torna alla Assemblea dei Rappresentanti per essere riformulato tenendo conto delle osservazioni avanzate dalla Corte Senatoriale e deve essere riapprovato nella nuova formulazione dall'Assemblea con un'unica votazione.

Anche i decreti ministeriali, le circolari ed i regolamenti proposti dal Governo o da un singolo Ministro debbono sottostare al controllo di chiarezza e comprensibilità da parte della Corte.

Eseguito il controllo di chiarezza e comprensibilità, la Corte Senatoriale provvede ad eseguire il controllo di costituzionalità di tutte le normative citate in questo articolo e, per quelle proposte dal Governo, provvede al controllo del rispetto della legislazione vigente ed alla definitiva approvazione.

#### Articolo 206

L'approvazione di una legge che modifichi più di un articolo delle norme in vigore ne comporta la completa riscrittura, l'approvazione dell'intera norma e la pubblicazione integrale del nuovo testo.

Nel testo di ogni legge approvata dalla Assemblea dei Rappresentanti deve comparire l'elenco delle leggi o degli articoli di legge abrogati dalla entrata in vigore della legge stessa.

Negli archivi elettronici, in corrispondenza della legge abrogata deve essere inserita l'indicazione della legge che l'ha sostituita.

#### Articolo 207

Non è ammessa più di una legge di modifica del testo di una qualsiasi legge vigente. Alla seconda modifica dovrà comunque essere riapprovata, ricontrrollata dalla Corte Senatoriale e ripubblicata per intero tutta la norma modificata.

### SEMPLIFICAZIONE DEL FISCO – DEFINIZIONE DELL'IMPONIBILE E DEL VALORE DELLE PROPRIETÀ.

#### Articolo 208

La fiscalità federale deve essere strutturata su un massimo di cinque imposte gravanti:

- sul reddito netto delle persone fisiche;
- sul reddito netto delle persone giuridiche che posano distribuire utili fuori dai confini nazionali e sull'utile netto generato da unità produttive insediate in territorio italiano pur facenti capo ad aziende straniere;
- sul patrimonio personale, definito da un elenco delle proprietà mobili ed immobili, liquidità e titoli stilato dall'interessato e contenente il valore attribuito ai beni mobili ed immobili, nonché il valore di mercato dei titoli;
- sui trasferimenti;
- sul consumo dei carburanti. I proventi di quest'ultima imposta dovranno essere interamente utilizzati nell'aggiornamento, ampliamento, ristrutturazione e gestione del sistema nazionale dei trasporti e di quello delle comunicazioni.

Le aliquote d'imposizione possono essere variate annualmente dall'Assemblea dei Rappresentanti in funzione del fabbisogno della Federazione e dell'opportunità della ripartizione dei gravami sulle prime tre voci. Le aliquote di imposizione sui redditi potranno variare in funzione della densità degli abitanti sul territorio Comunale, crescendo con essa.

L'aliquota di imposizione sul patrimonio non potrà superare l'uno per mille.

#### **Articolo 209**

I cittadini della Federazione ovunque residenti e le persone fisiche o giuridiche comunque titolari della proprietà di immobili e/o titoli di qualsiasi genere collegati ad attività espletate sul territorio della Federazione sono tenuti a presentare annualmente l'elenco completo delle suddette proprietà ed il valore stimato di ciascuna di esse.

Possono essere inseriti nell'elenco anche beni mobili di qualsiasi natura ed animali aventi valenza economica.

#### **Articolo 210**

I beni di cui non sia stata rivendicata la proprietà entrano nel patrimonio della Federazione che può utilizzarli direttamente o può procedere alla loro alienazione mediante asta pubblica.

In nessuna occasione, salvo che in caso di compravendita, il valore di un bene potrà essere definito come superiore al valore dichiarato, aumentato delle spese sostenute per migliorarne funzionalità e/o valore.

Nessun contratto potrà in alcun modo prevedere il risarcimento della perdita comunque causata di un bene che non sia stato inserito nell'ultimo elenco di beni di proprietà presentato e che non sia stato acquistato successivamente alla presentazione di tale elenco.

In caso di esproprio di un bene per pubblica utilità, l'indennizzo pagato dalla Federazione, o dall'Ente o

Società espropriante, deve essere pari al valore dello stesso bene, così come definito dal proprietario sul terzultimo elenco presentato o sull'atto di compravendita eventualmente intervenuto successivamente alla presentazione di tale elenco. Il valore così definito deve essere adeguato in ragione del cento per cento del tasso di inflazione ed aumentato di un importo forfettario pari ad 1/3 del valore così determinato.

#### **Articolo 211**

Entro un anno dalla stipula del relativo contratto, la Federazione o un Ente Locale o una Azienda controllata dalla Federazione o da un Ente Locale può acquisire la proprietà di un immobile già oggetto di compravendita ed inserito nell'elenco dei beni presentato dal venditore, offrendo un prezzo superiore del dieci per cento al prezzo pattuito, ma non superiore al valore che sarebbe attribuito al bene in caso di esproprio.

La legge definisce le eccezioni alla applicabilità della norma di cui al comma precedente.

### **TRASPARENZA NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA**

#### **Articolo 212**

Non è ammessa la stipula di contratti che stabiliscano opzioni di acquisto di qualunque bene o diritto, qualora l'acquisto di cui si tratta sia condizionato a future scelte di persone diverse dai contraenti.

#### **Articolo 213**

Non è ammessa la vendita di beni, titoli o valuta di cui non si abbia la concreta ed immediata disponibilità o in quanto proprietari o in quanto incaricati della vendita a seguito di preciso mandato avente data certa e precedente alla vendita stessa.

Sono consentite solo le seguenti eccezioni:

- vendita da parte del produttore di beni mobili che costituiscano l'ordinario prodotto della sua attività;
- vendita di immobili progettati e da costruire su terreni aventi già la corretta destinazione urbanistica.

Qualsiasi vendita di beni, titoli o valuta deve essere immediatamente perfezionata, salvo che nei casi di cui al comma precedente.

Salvo i casi previsti e regolati dalla legge, è vietata la vendita di titoli quotati in Borsa, partecipazioni azionarie o valuta acquistati da meno di sei mesi.

#### **Articolo 214**

Le società di capitale che siano proprietarie di quote del capitale sociale di altre società rispondono solidalmente dei debiti di queste ultime per una percentuale pari a quella della loro partecipazione allo stesso capitale sociale.

#### **Articolo 215**

Le società di capitale non possono essere proprie-

tarie né di quote del capitale sociale di società aventi la loro stessa ragione sociale, né di quote del proprio capitale sociale.

#### **Articolo 216**

Lo stesso soggetto non può essere direttamente o indirettamente socio appartenente al cartello di maggioranza in più società aventi la stessa ragione sociale.

#### **Articolo 217**

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità commerciale rivolta a consumatori di età inferiore a dodici anni.

#### **Articolo 218**

Entro quattro anni dall'insediamento della Federazione, dovranno essere tolti dalla circolazione tutti i titoli al portatore.

Potrà rimanere in circolazione solo il denaro in forma di monete metalliche e dovranno essere attivati sistemi elettronici portatili di trasferimento del credito che siano adeguatamente collaudati e resi disponibili.

### **ASSISTENZA E PREVIDENZA.**

#### **Articolo 219**

Ogni anno l'Istituto Italiano di Statistica definisce quale deve essere considerato, nei territori dei vari Distretti, il reddito minimo vitale per le famiglie, in funzione della loro composizione e del fatto che dispongano o meno di una abitazione di proprietà.

Tale reddito deve essere garantito a tutte le famiglie i cui componenti non rifiutino lavori per cui siano fisicamente e professionalmente idonei e che non dispongano di ascendenti o discendenti in linea diretta che siano in grado di assicurarne il sostentamento.

#### **Articolo 220**

La previdenza ordinaria consiste nell'accumulo di una parte del reddito dei **cittadini** in conti vincolati ed obbligatoriamente istituiti, non dopo il raggiungimento della maggiore età dell'interessato, presso l'Istituto Bancario Nazionale, che applicherà a detti conti un tasso netto definito per legge e superiore di almeno due punti al tasso di inflazione.

Il titolare originario di ogni conto previdenziale può associare come contitolari anche altre persone cui intenda estendere la propria previdenza personale. Sono contitolari di diritto del conto previdenziale i figli che non abbiano rendite proprie superiori al doppio del minimo vitale e che non abbiano compiuto i venticinque anni.

La chiusura del conto si ha al verificarsi dell'ultimo

dei seguenti eventi:

- morte dell'ultimo titolare o contitolare;
- compimento del venticinquesimo compleanno da parte del figlio più giovane del titolare originario.

Ogni percettore di reddito può decidere di accantonare una percentuale del suo reddito lordo annuo variabile da un minimo del dieci per cento ad un massimo del venticinque per cento e può cessare l'accumulo ed iniziare ad incassare la rendita prodotta dal capitale accumulato quando tale rendita sia uguale almeno

- o al settantacinque per cento della media dei redditi dichiarati negli ultimi cinque anni;
- o al triplo del reddito minimo vitale.

La rendita di cui sopra deve essere calcolata applicando il tasso di cui al primo comma del presente articolo, ipotizzando una durata della vita superiore di quattro anni rispetto a quella che le statistiche relative alla vita media degli italiani e/o delle italiane possono far ipotizzare al momento del calcolo.

La rendita calcolata sarà pienamente rivalutata in funzione della variazione dell'indice del costo della vita nel territorio del Distretto di residenza del titolare della stessa.

La rendita deve essere ricalcolata qualora si abbia l'inserimento di un nuovo contitolare che posticipi la data presunta di chiusura del conto.

Alla chiusura del conto previdenziale,

- l'eventuale capitale residuo viene riversato nei corrispondenti conti degli eredi del titolare originario;
- qualora abbia versato rendite in esubero rispetto a quanto accumulato, l'Istituto Bancario Nazionale è considerato creditore privilegiato nei confronti dell'asse ereditario dell'ultimo titolare defunto.

L'Istituto Bancario Nazionale presenta semestralmente alla Corte dei Conti il bilancio relativo alla gestione dei conti previdenziali e detta Corte, nel caso ravvisi incongruenze od anomalie, trasferisce la documentazione alla Corte Senatoriale, suggerendo i provvedimenti da adottare per conseguire il corretto riordino di detta gestione. La Corte può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla bisogna.

Il presente articolo si applica a tutti coloro che raggiungano la maggiore età dopo l'entrata in vigore della Norma stessa e a tutti coloro che rinuncino a qualsiasi prestazione previdenziale ad essi dovuta da un qualsiasi Istituto o Cassa di Previdenza per versamenti già effettuati.

La Legge può definire meccanismi di riunificazione dei contributi versati altrove nella forma di previdenza fissata dalla presente Norma.

### **PARTE SESTA: ESERCIZIO DIRETTO DELLA NOSTRA SOVRANITÀ - RESPONSABILITÀ**

## RISPOSTE AI CITTADINI SOVRANI

### Articolo 221

Il Governo è tenuto a rispondere per iscritto alle richieste ed ai quesiti inviati

- da almeno 10.000 **cittadini-elettori**, le cui firme siano accompagnate dalle fotocopie dei documenti di identità, così come è previsto per la presentazione delle candidature alle elezioni;
- da associazioni che abbiano complessivamente almeno 10.000 iscritti, su argomenti che siano correlati alla loro ragione sociale. Le associazioni dovranno allegare alle loro richieste l'elenco completo dei loro iscritti;
- da Consiglieri Comunali che dispongano complessivamente di almeno 50.000 voti equivalenti;
- da Giunte o Consigli Distrettuali o Comunali.

Nell'ambito della compagine di Governo, almeno sei componenti debbono essere designati ad adempiere prioritariamente sia al compito di informazione di cui al presente articolo, sia a quello definito all'articolo successivo.

I Membri della Assemblea dei Rappresentanti, le Giunte Esecutive ed i Consiglieri di Amministrazione dei Distretti debbono rispondere per iscritto ai quesiti sottoscritti ed inviati dai Consiglieri Comunali dei Comuni del loro Collegio, del loro Distretto o da Consigli di Circoscrizione e da Associazioni che complessivamente abbiano, nel Collegio o nel Distretto, un numero di aderenti pari ad un millesimo degli elettori, documentando questa circostanza allegando l'elenco degli aderenti stessi.

Le Giunte ed i Consiglieri Comunali debbono rispondere per iscritto ai quesiti sottoscritti ed inviati dai Consiglieri di Circoscrizione o da un numero di cittadini-elettori pari ad un terzo del numero dei presentatori richiesti per le candidature alle elezioni Comunali, oppure da Associazioni che abbiano, nel Comune, un pari numero di aderenti, documentando questa circostanza allegando l'elenco degli aderenti stessi. Le Associazioni potranno proporre quesiti solo su argomenti correlati alla loro ragione sociale.

I Consiglieri di Circoscrizione debbono rispondere ai quesiti posti loro dai singoli cittadini-elettori.

Per quanto contenuto nel presente articolo e nel successivo, le associazioni comunque denominate che abbiano come loro esclusivo interesse la formazione politica e/o la diffusione di cultura politica sono autorizzate a presentare domande, richieste e proposte su qualsiasi argomento.

Le Istituzioni citate nel presente articolo sono tenute a rilasciare dichiarazione di presa d'atto della segnalazione di problemi attuali o di criticità imminenti o future da parte dei loro interlocutori indicati in questo stesso articolo.

### Articolo 222

Oltre alle proposte di legge, come previsto al TITOLO V dell'articolato principale del presente Patto, i cittadini-elettori possono avanzare proposte alle diverse istituzioni ed hanno il diritto di ricevere risposta motivata e scritta sulla accoglibilità e sull'effettivo accoglimento delle loro proposte.

Le istituzioni cui possono essere inviate proposte sono le stesse di cui all'articolo precedente e saranno obbligate a fornire risposte solo se dette proposte saranno presentate da cittadini-elettori, rappresentanti dei cittadini stessi o istituzioni di livello inferiore così come indicato all'articolo precedente per il diritto alla piena informazione.

Le proposte che, se accolte, possano incidere sul bilancio corrente debbono essere accompagnate dalla definizione delle necessarie variazioni da apportare al bilancio o dalla specifica richiesta di sottoporle a Referendum popolare di iniziativa.

Alla regola di cui al comma precedente non devono soggiacere le proposte che vengano presentate col solo intento di vederle introdotte nell'elenco soggetto a votazione per la definizione delle priorità di cui agli articoli 194 e 196. **Se il numero dei cittadini-elettori proponenti è sufficiente, dette proposte debbono sempre essere inserite nell'elenco da sottoporre al voto.**

## REFERENDUM POPOLARI LOCALI

### Articolo 223

È prevista l'organizzazione di Referendum di revisione e di Referendum di iniziativa sia in ambito comunale che in ambito Distrettuale.

Su richiesta del cinque per cento degli elettori interessati, qualsiasi delibera del Consiglio Comunale o del Consiglio di Amministrazione del Distretto sarà sottoposta a Referendum di revisione.

Sarà sottoposta a Referendum di iniziativa, una qualsiasi proposta presentata alla Amministrazione competente ai sensi del precedente articolo e respinta dalla Amministrazione, a condizione che:

- detta proposta sia stata sottoscritta dal cinque per cento del corpo elettorale interessato;
- faccia richiesta di Referendum almeno il cinquanta per cento degli originari sottoscrittori;
- la proposta non sia dichiarata materialmente inattuabile da Consiglieri Comunali che detengano almeno il 75% dei voti equivalenti nel Comune o nel Distretto.

Il Consiglio Comunale o il Consiglio di Amministrazione del Distretto può approvare una delibera da proporre al Referendum di iniziativa come alternativa a quella presentata dai cittadini-elettori.

Il referendum Comunale o Distrettuale è sempre valido e sempre vincolante, qualunque sia il numero

dei votanti.

Il quesito da sottoporre agli elettori nei referendum Comunali e/o Distrettuali deve essere redatto dal Difensore Civico, se Comunale, o dai Difensori Civici operanti nel Distretto, riuniti in riunione collegiale.

#### **Articolo 224**

A richiesta del tre per cento degli aventi diritto al voto, sono sottoposti a Referendum Popolari Distrettuali le determinazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 186.

In questo caso, il Referendum Distrettuale è valido qualunque sia il numero dei votanti, e si considera approvata solo la posizione che abbia avuto la maggioranza dei voti popolari validamente espressi e sia risultata maggioritaria in almeno i due quinti dei Comuni del Distretto.

### **REFERENDUM POPOLARI NAZIONALI**

#### **Articolo 225**

Oltre che per approvare trattati o convenzioni internazionali che possano limitare la sovranità nazionale, sono convocati Referendum popolari nazionali per approvare disposizioni aventi forza di legge:

- quando si tratti di Disegni di Legge di modifica della PARTE PRIMA e di questa PARTE SESTA del Patto Costituente;
- quando un Disegno di Legge sia avanzato da un milione di elettori e sia stata richiesta la approvazione popolare;
- nei casi previsti di risultato non definitivo di Refe-

rendum di secondo grado.

I risultati dei referendum che provochino un aumento delle spese o una riduzione delle entrate dello Stato e di Enti Pubblici hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione.

#### **Articolo 226**

Posto che il voto di un Distretto è dato dal voto della maggioranza dei voti validi espressi nel Distretto stesso, il Disegno di Legge sottoposto a Referendum popolare è approvato solo

- se riceve la maggioranza dei voti espressi;
- se il numero di detti voti è superiore ad un sesto del numero degli aventi diritto al voto;
- se ottiene la maggioranza dei voti espressi in almeno due quinti dei Distretti.

#### **Articolo 227**

Quanto stabilito con Referendum popolari nazionali non può essere soggetto a rettifiche prima che siano trascorsi dieci anni.

### **RESPONSABILITÀ FINANZIARIA/ FISCALE**

#### **Articolo 228**

Constatato l'eccessivo impegno di risorse future da parte delle Amministrazioni Locali, la Sezione competente per territorio della Corte dei Conti può accollare ad Amministratori Comunali e/o Distrettuali, a fornitori di prestazioni professionali, ad appaltatori di servizi o della realizzazione di infrastrutture, nonché ai cittadini gli esuberanti di spesa che abbiano portato tale eccesso di impegno.

## MOTIVAZIONE DI ALCUNE DELLE SCELTE OPERATE DURANTE LA STESURA DI QUESTA PROPOSTA

### Bandiera

La bandiera che propongo vuole significare:

A. - (nel mantenimento dei colori bianco rosso e verde)

Il rispetto per coloro che hanno versato il loro sangue per costruire lo Stato italiano. Penso a tutti quei giovani che sono stati trascinati in guerra da persone che del popolo, dei cittadini, dei diritti della gente e della democrazia se ne fregavano bellamente, ma che sono riusciti a travestire di nobiltà il disegno di predominio di una monarchia e di una CASTA oligarchica che aveva interesse al tipo di riunificazione che è stato realizzato.

Chiarisco: nessun rispetto per chi ha fatto compiere i massacri che hanno domato le insorgenze meridionali contro i piemontesi, per chi si è servito delle pagliacciate dei plebisciti-truffa degli anni successivi alla seconda guerra d'indipendenza. Rispetto solo per gli ingenui che si sono lasciati portare a morte dal mascherato disegno di egemonia familiare dei Savoia e delle loro coorti finanziarie.

B. - (nell'inserimento di un 'segno' per ciascuna delle comunità locali facenti parte della Federazione)

L'indispensabile partecipazione alla Federazione di tutti cittadini che si riconoscano come 'sovrani' dello Stato Italiano.

### Esplicita definizione del ruolo della 'istituzione-Stato': struttura che i cittadini sovrani costituiscono e pongono al proprio servizio

Il primo punto del primo articolo del Patto Costituente proposto statuisce: "(Noi, cittadini sovrani), stabiliamo che il nostro Stato sia una Federazione democratica di cittadini e la poniamo al nostro servizio".

In tal modo ho voluto rimarcare la convinzione che il nostro Stato, come dovrebbe essere per tutti gli Stati, abbia diritto di esistere solo in quanto capace di aiutare i suoi cittadini a vivere, che la nostra 'entità statale', la Federazione, debba essere una entità finalizzata ad essere d'aiuto ai cittadini (di ogni cittadino), non la loro Padrona.

È mia opinione che sia utile affermare e sottolineare questo principio, qualunque sia l'aspetto politico-istituzionale di cui ci si voglia occupare.

L'inserimento di questa statuizione nel primo articolo ha anche finalità "culturali": quante volte ci sentiamo dire, oggi, che il popolo è "sovrano", con palese riferimento al comma "La sovranità appartiene al popolo ..."? Tale dichiarazione resta, però, lettera morta, perché mal si comprende chi sia in effetti il popolo e, concretamente, "il popolo" non si vede, "il popolo" non è una entità con cui ci si possa confrontare quotidianamente.

Diverso è affermare esplicitamente che la Federazione (lo Stato) è posta "al nostro servizio", di noi cittadini, della totalità dei cittadini. A questo punto ognuno di noi può essere certo che la Federazione debba sentirsi chiamata ad essere anche al suo servizio!

Nella Costituzione vigente, laddove si dice che "la sovranità appartiene al popolo" non si dice nulla del rapporto del singolo con lo Stato, in quanto nessuno è "il popolo", nessuno può arrogarsi alcun diritto che non gli sia riconosciuto dal popolo (seppure colla mediazione dello Stato), cioè da quell'entità che detiene la sovranità ma che rischia di rimanere del tutto astratta. **E nessuno, qualificandosi come 1/58000000 di 'sovrano', riesce ad avere una qualsiasi risposta dalle istituzioni** (esperienza personale diretta).

A seguito dell'affermazione solenne del principio enunciato, chi deterrà un determinato potere all'interno della Federazione sarà costretto ad essere cosciente di essere solo il responsabile della gestione di un servizio, non il Supremo detentore di chissà quali innate prerogative.

### Articolo 12 - Principi di riferimento in politica estera

Ho ritenuto che fosse corretto l'inserimento nel Patto Costituente di principi ineludibili della politica estera della Federazione: "noi cittadini" vogliamo che nel mondo la nostra Federazione si presenti come piace a noi, e penso che sia moralmente doveroso che essa:

- riconosca "sempre, comunque ed ovunque il diritto all'autodeterminazione democratica di tutti i popoli", non come fa l'Organizzazione Non Utile (ONU) che, dopo aver proclamato nel primo articolo (punto 2) della sua Carta Fondamentale la sussistenza di tale diritto, se ne vergogna subito, e nel secondo articolo (punto 7) precisa :

*“Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto ....”*; TUTTI I POPOLI DEVONO VEDERSI RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE, senza se e senza ma, e questo diritto deve essere pacatamente ma fermamente difeso dal nostro Stato in tutti i modi non violenti che possano essere individuati;

- ripudi la guerra, che non è mai necessaria, salvo che in caso di diretta ed immediata autodifesa, e che non può mai essere considerata come strumento politico o come strumento idoneo ad imporre correzioni alla politica anche oppressiva di altri governi o Stati;
- non riconosca “alcuna validità a conquiste o trattati imposti con una qualunque guerra di aggressione o con la minaccia di dar campo a tale guerra”;
- rifiuti “qualunque sostegno a Paesi anche alleati che non si attengano ai principi elencati nei tre punti precedenti”: dagli amici, più che agli ‘altri’, dobbiamo chiedere il rispetto delle nostre scelte fondamentali e, quando essi vadano spudoratamente contro di esse, non possiamo far finta di non vedere e farci complici del loro comportamento, posponendo i nostri principi a pur importanti sentimenti di amicizia;
- promuova “l’evoluzione della politica economica internazionale verso un sistema globale che consenta ai popoli della Terra di stare ragionevolmente bene sul territorio su cui siano pacificamente insediati” ed agisca “direttamente nella direzione indicata al punto precedente, anche fuori da organismi o accordi internazionali”: la Federazione deve far propria la convinzione riassunta nel detto ‘CHI STA BENE NON SI MUOVE’, per questo, se non per un più pregnante sentimento di solidarietà nei confronti di chi sta peggio di noi, il nostro Stato deve farsi promotore di una seria politica economica internazionale che punti con determinazione a generare condizioni di autosufficienza per tutti i popoli della Terra. Questo indirizzo di politica estera deve essere fatto proprio dalla Federazione anche al di fuori dalle logiche perverse del liberismo ferocemente (e non felicemente) oggi regnante (Trattato WTO ecc.).

Quanto esposto all’ultimo punto appena indicato non vuole togliere potere alle ‘alleanze’ finanziario-militar-politiche che oggi usano il loro potere ed il nostro denaro per dominare i popoli deboli della Terra: mantengano pure le loro posizioni di preminenza sullo scacchiere finanziario mondiale (continuando ad essere foraggiati da noi ‘altri’ – magari un po’ meno ... e progressivamente a scalare), ma usino il loro potere non imponendosi coll’uso di strumenti di morte, ma mostrando la loro capacità di incidere sulle sorti del mondo usando metodi e strumenti di pace, di partecipazione, di collaborazione con quei popoli che non sono ancora riusciti ad uscire da decine di secoli di miseria, di abbandono e di sfruttamento. Questo cambiamento di metodo non vuole togliere loro l’onore di provvedere a garantire la sicurezza dei propri popoli, ma, nei confronti dei potenziali aggressori, vuole sostituire il deterrente della paura per sostituirlo con il tramonto dei motivi di contesa.

Oltre a quanto sopra, **ricordando che i sovrani siamo noi cittadini**, le limitazioni alla sovranità del nostro Stato (la Federazione) non potrà essere statuita senza il **nostro consenso**. È incredibile ed inaccettabile che oggi ci sia chi si permette di stipulare trattati internazionali che ci limitano (**limitano la nostra sovranità**) senza chiedere il nostro informato, meditato e vincolante parere, anzi, impedendoci ex-lege di esprimerlo, violando istituzionalmente e spudoratamente il principio “Delegatum non delegabit”!

Questa posizione, però, non deve essere interpretata come il desiderio di chiudere la nostra comunità in un anacronistico “splendido isolamento”, anzi, dobbiamo far in modo che i nostri coinquilini del pianeta Terra sappiano che la nostra razionale apertura nei loro confronti può anche giungere a farci mettere in comune con loro la parte disponibile della nostra sovranità, per dar luogo, assieme a loro, ad entità statali che raccolgano comunità anche molto diverse, ma accomunate dallo spirito che pervade il nostro Patto Costituente.

### **Democrazia diretta, Referendum e Responsabilità**

Tutto l’insieme delle istituzioni che propongo è pensato avendo sempre presente un preciso obiettivo: quello di concretizzare una vera DEMOCRAZIA senza rinunciare a conseguire un ottimale livello di efficienza nel funzionamento della gestione della cosa pubblica e di ridurre al massimo le costose ed inutili superfetazioni istituzionali.

Tendendo presente quell’obiettivo, mi sono imposto di definire quali siano le componenti essenziali di una vera democrazia coniugata alla necessità di farla vivere in una società in cui tutti tendono a correre, tutti sono super-impegnati su una infinità di fronti: lavoro, volontariato, sport, tempo libero, relazioni interpersonali, doveri familiari.

La risposta che mi sono dato è la seguente: oltre ad eleggere dei propri rappresentanti nelle istituzioni, una vera democrazia deve avere la forza di istituzionalizzare i seguenti elementi:

1. corretta, completa e facilmente raggiungibile informazione messa a disposizione dei cittadini, cioè per coloro

che, in una VERA democrazia, sono chiamati ad operare le scelte 'finali';

2. ascolto dei cittadini (sovrani) quando abbiano qualcosa da chiedere all'istituzione (con redazione e consegna della relativa risposta);
3. presa in considerazione da parte delle Amministrazioni pubbliche delle proposte avanzate dai cittadini e loro diritto di ricevere risposte motivate in caso di rigetto delle proposte avanzate;
4. disponibilità per i cittadini di strumenti atti ad imporre modifiche alle delibere assunte dai loro 'rappresentanti' o di imporre delibere che i rappresentanti stessi non abbiano saputo o voluto adottare.

L'elemento di cui al punto 1. ho cercato di concretizzarlo sia inserendo già nel primo articolo del testo di questo Patto la statuizione dell'obbligo delle Istituzioni di provvedere ad informare compiutamente i cittadini sulle proprie attività, poi imponendo alle Istituzioni di mettere a disposizione presso i Comuni tutte le documentazioni relative all'attività da esse svolte, ed infine imponendo anche a ben precisi privati il dovere di concedere spazi d'informazione indipendente anche nelle loro pubblicazioni. Ho ritenuto corretto imporre quest'ultimo dovere all'editoria perché, senza pubblici quattrini, l'editoria stessa difficilmente sussisterebbe. Per questo, ritengo che quella che da loro viene proclamata come funzione semi-pubblica (tesa ad assicurare l'esistenza della pluralità dell'informazione) debba trovare riscontro anche sulle loro testate.

Ho cercato di dar vita agli elementi di cui ai punti 2. e 3. stabilendo meccanismi di obbligatorio ascolto e di obbligatoria risposta. Per evitare che il primo burlone che passa per strada possa approfittare ingiustificatamente degli strumenti predisposti, ho previsto filtri non impervi per le richieste che logicamente interessino più cittadini. Viene attivato anche un meccanismo che consenta ai cittadini di far inserire loro proposte di iniziative ed interventi in una graduatoria di priorità su cui siano chiamati a votare i Consigli Comunali e Circoscrizionali (votazioni sempre ribaltabili con gli strumenti istituzionali di cui al capoverso seguente).

Per gli elementi citati al punto 4, ho inserito l'istituzione di referendum popolari di vario livello: sia di **referendum di rettifica** di determinazioni già assunte, sia di **referendum d'iniziativa**, cioè di referendum tesi ad imporre ai 'rappresentanti' recalcitranti il volere di quelli che debbono essere e sono i 'sovrani' della Federazione, cioè noi cittadini.

Come forma di democrazia diretta in ambito legislativo, viene anche riconosciuto ai cittadini il diritto di ricorrere a Referendum per conseguire l'approvazione extra-parlamentare dei Disegni di Legge proposti da più di un milione di elettori. È ovvio che tali Disegni di Legge possono essere relativi sia a norme da introdurre ex-novo nel panorama legislativo nazionale sia a norme vigenti da modificare o sostituire.

Ritengo che la forma di democrazia che si concretizzerebbe se venisse adottato il complesso di istituzioni oggetto di questa proposta sia il massimo di vera democrazia che sia possibile raggiungere e la propongo in netta alternativa a tutte le proposte di pseudo-democrazia assembleare in cui pochi capi-popolo possono far fare pressappoco quel che vogliono ai relativamente pochi cittadini coinvolti.

Il metodo che propongo lascia tutto il tempo che vogliono ai cittadini che intendano intervenire e partecipare: non fissa appuntamenti o liturgie di massa in momenti obbligati.

Conseguenza non trascurabile dell'acquisizione del diritto di intervenire direttamente sulle delibere degli Amministratori è la dovuta assunzione di responsabilità civile (fiscale) prevista dall'articolo 228 per tutti i coinvolti (Amministratori, fornitori di servizi e fruitori degli stessi): in caso di impegno eccessivo di bilanci futuri (rilevato dalla Corte dei Conti), anche ai cittadini può essere richiesto di far fronte agli eccessivi 'buchi' generati.

#### **Separazione dei poteri fin dalla fase elettorale con conseguente inutilità di qualunque polarismo**

Nel Patto proposto è stabilita l'impermeabilità della separazione tra funzione legislativa e funzione esecutiva: il Governo non è autorizzato ad emettere Decreti-Legge (deve agire nell'ambito delle leggi esistenti), l'Assemblea dei Rappresentanti (il Parlamento) non può sfiduciare il Governo e nessun parlamentare può aspirare a diventare ministro nella legislatura in corso.

Questa situazione dovrebbe garantire l'assenza di incertezze nell'azione delle due istituzioni, le quali, normalmente, debbono rendere conto solo agli elettori.

**La governabilità è assicurata. La effettiva presenza in Parlamento di rappresentanti della maggioranza dei cittadini è altresì assicurata.**

Viene evitato che, con la scusa di garantire la governabilità

- si imbavaglino i cittadini, impedendo il conseguimento del massimo della rappresentatività e della pluralità nell'organo demandato a svolgere la funzione legislativa;
- si crei un Parlamento la cui composizione sia condizionata dall'elezione dell'esecutivo e quindi compresso sulle

scelte del Governo.

**Eliminazione di qualsiasi riferimento istituzionale ai partiti – Attività ‘politica’ - Propaganda elettorale**

***Precisazioni su ‘Partiti ed attuale Costituzione’***

Prima di passare a motivare le scelte operate, che comportano l'esclusione della presenza inutile, invadente e prevaricatrice dei partiti nella politica italiana, è necessario procedere ad una puntualizzazione sul ruolo che i partiti, che raccolgono “quelli che ci sono già”, hanno astutamente voluto attribuirsi nel quadro istituzionale italiano: ruolo che va ben oltre quanto stabilito dalla Costituzione, CHE NON RICONOSCE ALCUNA ESCLUSIVA AI PARTITI STESSI.

Infatti, la Carta Costituzionale cita i partiti in due soli suoi articoli, il 49 ed il 98. Nell'articolo 49:

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

si afferma solo che: “... i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere ... a determinare la politica nazionale”, non hanno affatto l'obbligo di associarsi in formazioni di qualsiasi tipo “per partecipare a determinare la politica nazionale”!

Anche se era comunque doveroso inserire questo articolo nella Costituzione perché negli anni 1946-47 si era appena usciti dal ventennio fascista, durante il quale sarebbe stato considerato blasfemo il semplice uso della parola “partiti” al plurale, i Padri Costituenti non intendevano imporre l'adesione ad un partito come condizione necessaria per poter partecipare alla vita politica, infatti:

- 1. l'articolo 3 della Costituzione dice che nella Repubblica Italiana i cittadini debbono essere considerati eguali, indipendentemente dalle loro opinioni politiche:** ed è da ritenere ‘opinione politica’ anche la convinzione che i partiti rappresentino entità intrinsecamente negative, da tenere almeno ai margini delle Istituzioni (anche se è doveroso consentire ad essi di esistere come associazioni interessate al dibattito ed alla formazione politica). Per la Costituzione, quindi, per rispettare anche questa ‘opinione politica’ **un qualunque cittadino deve potere concretamente partecipare alla vita politica, essere candidato ad elezioni pur provando una INSUPERABILE, GIUSTIFICATA E QUALIFICANTE ripugnanza ad inchinarsi a chiedere permesso ad una struttura partitica e ad assoggettarsi ad una disciplina di partito** (cui la Costituzione non concede alcun riconoscimento);
- 2. tra i requisiti che deve possedere un cittadino italiano per poter essere eletto Presidente della Repubblica non c'è quello di essere aderente ad un qualunque partito o movimento,** ed è indubbio che il Presidente della Repubblica partecipi alla vita politica della Repubblica stessa! (è anche da notare come, appena eletti, i Presidenti della Repubblica eventualmente iscritti ad un partito si siano sempre sentiti in dovere di restituire al loro partito la relativa tessera di iscrizione)
- 3. stesso discorso vale anche per il Presidente del Consiglio dei Ministri, cui il Presidente della Repubblica può conferire l'incarico anche se ‘non-iscritto’ ad un qualunque partito.**
- 4. l'articolo 67 della Costituzione, precisando che “ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, non riconosce ai partiti nemmeno l'esclusiva sulla gestione dell'attività parlamentare di coloro che siano stati eletti passando attraverso una candidatura proposta dai partiti stessi** (è chiaro che i partiti dispongono di un'arma non ‘costituzionale’ ma molto potente per convincere i loro parlamentari ad obbedire alla disciplina di partito: la minaccia di non ricandidarli più in futuro!).

L'entità ‘partito’, quindi, non è affatto una struttura costituzionalmente riconosciuta come depositaria di ‘esclusive’ istituzionali, o come titolare di particolari diritti, o come incaricata di svolgere alcuna funzione ‘pubblica’.

Anzi, presentandone la pericolosità, all'articolo 98, terzo comma, i Padri Costituenti citarono una seconda (ed ultima) volta i partiti, stabilendo che:

Art. 98.

... omissis ...

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Già nel 1947, cioè, i Costituenti intravidero l'opportunità di tenere fuori dai partiti quei funzionari pubblici cui fossero affidati incarichi importanti e delicati. E, visto che per l'articolo 3 **"tutti"** possono partecipare "all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (anche coloro cui può essere vietata l'adesione ad un qualunque partito), appare chiaro come queste 'strutture' (i partiti) non siano state affatto considerate dai Costituenti stessi come strumenti insostituibili della attività politica. **Siamo quindi lontani le mille miglia dal riconoscimento di una qualunque funzione 'pubblica' ed 'indispensabile' dei partiti!**

#### **Funzione residua dei partiti**

Anche se personalmente li considero come la radice di quasi tutti i mali dell'Italia, non è affatto mia intenzione proporre l'eliminazione forzata dei partiti: essi possono continuare ad esistere come libere associazioni di cultura politica, di riferimento e di discussione delle problematiche sociali e politiche, ma debbono adattarsi a perdere l'alone di ingiustificata onnipotenza che hanno estorto al 'popolo sovrano'.

Come tutte le associazioni culturali, i partiti potranno partecipare alla organizzazione di 'candidati governi', e potranno concedere l'affiancamento del loro 'marchio' a lato della foto dei singoli candidati che si presentino ad una qualsiasi ordinaria elezione popolare.

E, come tutte le associazioni culturali, i partiti dovranno essere rigorosamente esclusi da qualsiasi generico finanziamento pubblico. Sarà anche bene controllare che, per tentare di accedere ad altre fonti di finanziamento, i partiti non giochino la carta di trasformarsi in associazioni pseudo assistenziali.

#### **Attività politica extra-elettorale e qualificazione pre-elettorale dei candidati**

Eliminando l'incombente presenza dei partiti nella politica, si valorizzeranno tutte quelle espressioni della politica che sono intrinsecamente estranee al mondo dei partiti: le associazioni culturali, del tempo libero e di volontariato, le ONLUS, le polisportive di dilettanti vedranno esaltato (senza subire alcuna imposizione di 'cappelli di parte') quel valore politico che già oggi hanno, anche se misconosciuto.

Chi, infatti, vorrebbe negare l'importanza che nella vita sociale della 'polis' (della città, intesa in senso lato) hanno quelle associazioni? Chi si permetterebbe di negare che esse compiano importanti attività che, altrimenti, dovrebbero essere messe in essere e gestite dall'ente pubblico?

Ecco: oltre che nel proprio lavoro (principale attività "politica" di tutti noi), è nell'attività svolta nell'ambito di tali associazioni e delle associazioni di categoria che chi sia intenzionato a candidarsi avrà l'occasione di presentarsi ai suoi concittadini, di dimostrare la sua affidabilità. Sarà lì che egli potrà porre le radici della sua possibile candidatura agli incarichi di gestione della cosa pubblica.

#### **Propaganda elettorale**

La voluta polverizzazione delle candidature rende praticamente impossibile l'organizzazione di una propaganda elettorale intesa nel modo oggi consueto, per **questo propongo l'introduzione e la istituzionalizzazione di una forma di propaganda nuova: l'informazione distribuita dall'ente pubblico sulle intenzioni dei singoli candidati e l'informazione stanfardizzata inserita in rete.**

Con l'adozione del sistema indicato, si potrà conseguire il risultato di eliminare l'influenza della disponibilità di quattrini da parte del candidato sulla sua possibilità di farsi conoscere dagli elettori.

La distribuzione di un documento scritto (in formato unificato) proprio dal candidato, poi, rappresenta anche la consegna ai cittadini della prova scritta degli impegni che il candidato si assume, per cui il controllarne correttezza e coerenza sarà possibile a tutti.

L'imposizione ai candidati di esporre nella prima cartella della propria presentazione le proprie idee ritenute qualificanti deriva dalla necessità di consentire agli elettori di effettuare uno primo screening, una pre-selezione tra i candidati leggendo poche righe.

L'obbligatoria distribuzione a tutti gli eletti dei programmi dichiarati da tutti i componenti delle assemblee elettive deve servire anche a favorire il formarsi di raggruppamenti assimilabili a quelli che oggi sono i gruppi parlamentari con targa di partito. L'aggregazione anche non rigida di parlamentari in raggruppamenti potrà servire, in sede parlamentare, nella fase di definizione delle commissioni destinate ad esaminare e perfezionare i disegni di legge.

#### **Composizione e ruolo della Corte Senatoriale**

Propongo l'istituzione della Corte Senatoriale come "riassunto" delle tre funzioni principali: legislativa, esecutiva, giudiziaria e come arbitro delle contrapposizioni e controversie che sorgessero tra i detentori dei poteri ("gestori dei servizi") connessi alle funzioni medesime.

Anche se può sembrare che ciò non sia vero (vista la proporzione 70/30/30), la composizione prevista per la Corte è tale da evitare la sopraffazione di uno dei poteri sugli altri, pur lasciando maggiore spazio ai due poteri "ordinari", quello legislativo e quello esecutivo. Questa affermazione si basa su una considerazione statistica: tra i 70+30 senatori non nominati dal governo è molto probabile che ce ne siano almeno 1/3 (trenta-trentacinque) di tendenzialmente "vicini" al Governo!

Questa 'Corte' è destinato a costituire la "Corte" suprema della Federazione, incaricata di verificare il rispetto del Patto Costituente nei rapporti tra i vari poteri, la rispondenza dei regolamenti emanati dal Governo alla legislazione vigente ed il controllo di costituzionalità delle leggi prima della loro promulgazione (controllo che è mancato negli anni della attuale Repubblica, com'è platealmente dimostrato

1. dalle leggi elettorali vigenti e
2. dal supporto finanziario devoluto dalla Repubblica alla confraternita degli oligo-partitocrati, (deliberato e messo in essere in palese e non perseguito dispregio dell'articolo 51 della Costituzione).

Alla Corte Senatoriale è anche affidato il compito di verificare l'univocità e la comprensibilità delle disposizioni aventi forza di legge.

Oggi si sente parlare di un 'Senato' come "Camera delle Regioni". Di una simile Camera non ci sarà alcuna necessità, visto che la Assemblea dei Rappresentanti prevista sarà giocoforza rappresentativa delle diverse realtà territoriali, vista l'istituzione delle elezioni preliminari eliminatorie in tutti i collegi/circoscrizioni elettorali e visto il meccanismo previsto per l'accertamento dell'avvenuta approvazione delle delibere assunte dall'Assemblea dei Rappresentanti.

**Eliminazione delle Regioni. Definizione di Distretti come Consorzi di Comuni. Trasferimento ai Comuni del potere politico sulla gestione locale dei servizi.**

Per quanto riguarda le autonomie locali, ho applicato il fondamentale concetto: ***"si può diventare veramente e razionalmente autonomi (e si possono risparmiare quattrini) soltanto eliminando tutte le forme inutili ed innaturali di potere oggi attribuite sia allo Stato che alle Regioni o ai loro organi, e non trasferendo i poteri stessi da un centro lontano ad un centro più vicino, con uno squallido gioco istituzionale delle tre carte"***.

Per questo, nel Patto Costituente che propongo, non c'è traccia delle Regioni, inutile e dannosa superfetazione del potere legislativo (vedi oltre, in questo stesso 'capitolo').

Anche per quanto riguarda la gestione del potere esecutivo locale, la dimensione Regionale è insostenibile sia in quanto non coerentemente definita (si va dalla enorme Lombardia al piccolo Molise ed alla minuscola Valle d'Aosta) sia perché non funzionale. Per contro, appena a Nord del nostro Paese c'è un esempio di Stato (la Svizzerza) che pare funzioni benissimo e che è suddiviso in Cantoni la cui superficie territoriale è mediamente pari alla metà di quella delle nostre attuali province (Cantoni cui è concesso di legiferare solo in tema di gestione dei servizi, mentre per quanto riguarda il potere legislativo in tema di diritti dei cittadini, esso è integralmente nelle mani della Confederazione).

Anche i ruoli di Province (rinominate 'Distretti') e Comuni vengono ridefiniti: i Distretti sono Consorzi di Comuni. In tale modo viene conferito ai Comuni nel loro assieme il potere politico relativo alla gestione dei servizi che, per funzionalità ed economia di scala, debbono essere affidati ai Distretti, da soli o in concordata collaborazione con altri.

Per assicurarne la funzionalità, viene definito il numero minimo ed il numero massimo degli abitanti dei Comuni. Si dovrà procedere, dunque, alla fusione dei mini-comuni ed alla suddivisione dei maxi-comuni. Questo non pregiudicherà la funzionalità delle aree metropolitane, in quanto viene affidata ai Distretti la gestione dei servizi e delle strutture che faticherebbero a funzionare se fossero eccessivamente 'spezzettati'.

Viene definito il numero minimo degli abitanti dei Distretti che dovessero essere istituiti ex-novo. Comunque, alla eccessiva proliferazione dei Distretti dovrebbe porre un freno non indifferente l'imposizione che il Distretto riceva risorse solo sotto forma di 'contributi consortili' versati dai Comuni. Distretti troppo piccoli non potranno ricevere risorse in quantità sufficiente ad una loro sopravvivenza, quindi prima di avviare processi di scomposizione del territorio in nuove realtà distrettuali, i Comuni interessati ci penseranno molto bene! ... e forse qualche Provincia troppo piccola nata di recente potrebbe scoprire che il gioco non vale la candela.

**Argomentazioni a favore dell'eliminazione dell'ente Regione**  
**Necessaria eliminazione del potere legislativo delle Regioni.**

L'idea di lasciare o addirittura di ampliare l'autonomia legislativa alle Regioni è un'idea fuori tempo e fuori luogo. È un'idea che aveva ragione di essere in un passato in cui l'attività della stragrande maggioranza delle persone si svolgeva in ambito locale (diciamo fino a cinquanta-sessanta anni or sono). Allora non c'era la possibilità di

avere continui rapporti d'affari o di lavoro con entità collocate lontano dalla località in cui si risiedeva, per cui l'esistenza di norme locali diverse da quelle in vigore a cento chilometri di distanza non avrebbe provocato alcuna seria disfunzione.

Oggi la situazione è ben diversa! Oggi ci si muove con facilità, ci si collega in pochi secondi con tutto il mondo, si hanno contatti con tutto il mondo, si trattano affari con tutto il mondo! **OGGI È NECESSARIO CERCARE DI UNIFICARE (NON SOLO UNIFORMARE) LE LEGISLAZIONI VIGENTI IN PIÙ STATI, ALTRO CHE REGIONALIZZARLE!**

Pensate alla situazione che si è creata e che, mantenendo in attività le Regioni, si andrebbe a consolidare: un parmigiano che svolga la sua attività nel raggio di cento chilometri da casa sua, oltre che a quelle nazionali, sarebbe costretto a studiarsi le legislazioni e tenersi aggiornato sulla giurisprudenza di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria e Toscana. Un ternano, operando sempre nell'ambito dello stesso raggio d'azione, se la dovrebbe vedere con quelle di Umbria, Toscana, Marche, Lazio ed Abruzzi. Un molisano, addirittura, potrebbe doversi confrontare con quelle di Molise, Abruzzi, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata!

**A riprova della colossale assurdità della situazione attuale**, invito ad entrare in internet (Google), ed a

1. digitare "Legge regionale" & "manifestazioni temporanee" & "impatto acustico": Google indica che ci sono circa 1840 riferimenti a documenti in cui ricorrono tutte e tre le allocuzioni;
2. digitando solo "Legge regionale" & "impatto acustico", Google indica la presenza di circa 208000 documenti che contengono contemporaneamente queste due coppie di parole.

L'apertura di **uno solo** di quei documenti porta a scoprire la seguente elencazione non esaustiva di provvedimenti normativi emanati in diverse realtà regionali (le Regioni non ci sono tutte!):

#### **Abruzzo**

L.R. n° 22 del 11/10/02

L.R. n. 37 del 22/4/97

#### **Basilicata**

L.R. n. 8 del 27/04/04

L.R. n. 24 del 13/06/94

L.R. n. 23 del 04/11/86

#### **Campania**

D.G.R. n° 2436 del 01/08/03

D.G.R. n. 1537 del 24/04/03

#### **Emilia Romagna**

D.G.R. n. 673 del 14/04/04

D.G.R. n. 1203 del 08/07/02

D.G.R. n. 45 del 21/01/02

D.G.R. n. 2053 del 09/10/01

L.R. n. 15 del 9/5/01

#### **Lazio**

L.R. n. 18 del 3/8/01

#### **Liguria**

Decreto Dirigenziale n. 2874 del 14.12.1999

D.G.R. n.1585 del 23/12/99

D.G.R. n. 534 del 28/5/99

D.G.R. n. 2510 del 18/12/98

DGR 1754/98

L.R. n.12 del 20/3/98

L.R. n. 31 del 4/7/94

#### **Lombardia**

Dgr VIII/808 del 11/10/05

Dgr VII/17264 23/04/04

Dgr VII/11582 13/12/02

Dgr VII/10556 04/10/02

Dgr VII/9776 02/07/02

Dgr VII/8313 08/03/02

Dgr VII/6906 16/11/01

L.R. n. 13 del 10/8/01

#### **Marche**

D.G.R. n° 896 del 24/06/03

L.R. n. 28 del 14/11/01

#### **Piemonte**

D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/01

L.R. n. 52 del 20/10/00

L.R. n. 53 del 20/10/00

#### **Puglia**

L.R. n. 3 del 12/02/02

#### **Sardegna**

DGR n° 12/10 del 11/03/04

Det.Dir.Serv. 22/11/02, n. 2530/11.

DGR n° 34/71 del 29/10/02

#### **Toscana**

L.R. n. 67 del 29/11/04

Deliberazioni n° 77 del

22/02/00

D.G.R. n° 788 del 13/07/99

L.R. n. 89 del 1/12/98

#### **Umbria**

Regolamento Regionale n. 1 del 13/08/04

L.R. n° 8 del 06/06/02

#### **Valle d'Aosta**

L.R. n° 9 del 29/03/06

#### **Veneto**

L.R. n. 21 del 10/5/99

#### **Provincia di Trento**

D.G.P. n. 1333 del 14/06/02

D.G.P. n. 153 del 26/01/01

D.G.P. n. 390 del 25/02/00

D.G.P. n. 38 - 110 del 26/11/98

I 1840 ed i 208000 documenti prima citati riconducono, per la maggior parte, a regolamenti emanati dai singoli comuni in aggiunta agli ottomila, più ottomila, ..., più ottomila ... altri diversi regolamenti locali

**Basta, questo, a provare la totale assurdità del fatto che noi oggi paghiamo, in giro per l'Italia, migliaia di politici e funzionari pubblici che senza alcuna ulteriore utilità e senza alcuna particolare necessità fanno la stessa, identica cosa che migliaia di altri fanno da altre parti?**

L'eliminazione del potere legislativo delle Regioni deve costituire il fiore all'occhiello di una più vasta azione di "pulizia" da tante altre idiozie normative con cui oggi inconsciamente conviviamo. Mi riferisco agli ottomila diversi regolamenti di polizia urbana, agli ottomila diversi regolamenti d'igiene, alle ottomila diverse raccolte di Norme di Attuazione dei Piani Regolatori Generali (o comunque si chiamino gli equivalenti strumenti urbanistici) , ... ed alle ottomila ... più ottomila ... più ottomila ... altre norme vigenti anche al di fuori delle legislazioni regionali.

### **Funzionale eliminazione del potere esecutivo delle Regioni**

Premesso che non è tutto sbagliato quello che le Regioni hanno fatto e che i **pochi** servizi funzionali che esse hanno validamente organizzato potranno essere salvati (ad esempio trasformandoli in Aziende Autonome al servizio di Comuni e Distretti), io sostengo che le Regioni possono **(e quindi debbono)** essere eliminate anche come centri di potere esecutivo.

Un potere il cui compito sia quello di organizzare e/o gestire i servizi messi direttamente a disposizione dei cittadini che a quel potere debbono fare riferimento, cioè un potere esecutivo, per giustificare la sua costosa esistenza deve possedere simultaneamente almeno quattro "qualità" intrinseche:

- possibilità operative nettamente migliori del potenziale "potere esecutivo" di livello immediatamente inferiore, per i settori di sua competenza;
- sufficiente omogeneità delle situazioni su cui deve operare;
- possibilità concreta di rapportarsi con le realtà "inferiori" da esso dipendenti;
- dimensioni credibili dell'ambito di sua competenza.

**Ebbene,**

- Regioni vaste come Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana, Lazio, Emilia-Romagna possono raggiungere, come tali, una efficienza decisionale ed un livello di presenza nel dettaglio delle strutture locali tali da non poter essere migliorate, ad esempio, trasferendo alle attuali province il relativo potere di gestione e di controllo?
- e le stesse Regioni appena citate possono e potranno considerare il loro territorio come un unico ambito entro cui fornire i servizi dovuti, o saranno costrette a frazionarlo affidando i relativi servizi a sotto-strutture locali ?
- Regioni come Basilicata, Valle d'Aosta, Molise ed Umbria possono riuscire a disporre di risorse sufficienti per costituire e gestire al proprio interno tutti i servizi ospedalieri e tutte le facoltà universitarie che possono essere richieste da un qualsiasi loro cittadino?
- ha senso costringere piacentini e riminesi, mantovani e varesini, pratesi e grossetani, bellunesi e rodigini, foggiani e leccesi, nisseni e trapanesi a coordinare in una qualsiasi misura le proprie iniziative in tema di formazione professionale, di difesa del suolo e/o di difesa dell'ambiente?
- ha senso organizzare un servizio di elisoccorso coordinato tra Messina e Catania (o La Spezia e Genova), invece di organizzarlo tra Messina e Reggio Calabria (e La Spezia e Massa)?
- e quale ragione politica od organizzativa può giustificare il fatto che sia Bologna a nominare i manager delle ASL e delle Aziende Ospedaliere di Piacenza, Ferrara o Forlì? Piacentini, ferraresi e forlivesi sono forse tanto "minus habentes" da non essere in grado di pensare a se stessi?

Insomma, mentre da una parte ci sono Regioni che sono troppo vaste e complesse per far riferimento ad un "esecutivo" unico centrale, col rischio che esse vengano ad assomigliare troppo ad uno Stato forzatamente incastonato nello Stato nazionale, dall'altra ce ne sono di quelle che sono destinate a rimanere in ogni caso troppo simili alle attuali province per giustificare una loro presenza autonoma sopra alle province stesse. Altre, per la semplice esistenza dei loro confini, possono generare degli anacoluti logistici che non possono essere accettati all'interno di un solo Stato!

Per le logiche risposte alle questioni poste e per le semplici considerazioni che esse ispirano, sostengo che anche per ragioni esecutivo-organizzative, oltre che per ridurre la complessità della legislazione, l'istituzione "Regione" possa e debba essere eliminata, accomunando in questo destino sia le Regioni troppo piccole, sia quelle troppo grandi, sia le altre, inutili centri di un potere altrettanto inutile: costosa, perniciosa, ingombrante, invadente, pesante superfetazione dello Stato centrale, nonché intralcio per l'intraprendenza e le capacità operative delle comunità locali che, nella gestione dei servizi alla popolazione, hanno il diritto-dovere di essere veramente autonome e razionalmente sovrane.

Eliminare le Regioni, quindi, avendo cura di utilizzare i patrimoni delle Regioni stesse per coprire i costi degli ammortizzatori sociali da attivare per sostenere quei dipendenti che non possano razionalmente essere trasferiti ad altre istituzioni.

### **Elezione di Procuratori Federali**

La coesistenza di due ordini di Procuratori Federali dovrebbe servire a garantire che siano perseguiti coloro che commettono reati anche se amici di una Procura o se ritenuti "intoccabili":

- nelle zone a basso livello di criminalità organizzata di tipo mafioso, i procuratori eletti possono ovviare ad eventuali compiacenze dei procuratori di carriera per i potentati economici locali (pena la loro non-rielezione);

- nelle zone ad alto livello di criminalità organizzata, restano i procuratori di carriera che, con l'appoggio concreto della macchina statale, possono perseguire i colpevoli (ammesso che, tramite infiltrazioni malavitose, si creino disfunzioni nelle Procure a causa dell'insediamento di qualche 'portatore di slealtà' nei confronti della Federazione tra i procuratori eletti).

È comunque necessario che esistano i Procuratori eletti anche per dar modo ai cittadini sovrani di esercitare concretamente la loro sovranità anche nell'amministrazione della Giustizia.

### Immunità - Revoca del mandato - Considerazioni sui mandati

#### Immunità

I candidati alle elezioni per l'Assemblea dei Rappresentanti, i Rappresentanti, i membri del Governo ed i membri di un candidato-Governo non possono essere arrestati finché sono in carica o sono in corsa per le elezioni.

**Non è necessaria alcuna autorizzazione a procedere per sottoporli a procedimento giudiziario, perquisizioni e quant'altro necessario allo svolgimento dell'indagine.**

Nel caso in cui siano condannati con sentenza definitiva ad un periodo di detenzione,

- i componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Governo non potranno essere ricandidati o rinominati e dovranno scontare tale pena al termine del loro mandato;
- tutti gli altri (Senatori, Presidente della Repubblica, ecc.) vengono incarcerati, decadono dalla carica e si procede immediatamente alla loro sostituzione.

**Il divieto della limitazione della libertà di movimento del politico direttamente eletto dal popolo pensiamo sia necessario in segno di rispetto agli elettori del politico stesso**

Saranno solo gli elettori che hanno sottoscritto la candidatura del politico "immune" (solo dall'arresto) a poter ritirare anche questa forma di temporanea immunità.

#### Revoca del mandato

Qualcuno deve avere il diritto di revocare la delega concessa a chi sia stato eletto ad una qualunque carica, e ciò al fine di permettere ai cittadini di abbattere il truffatore che si sia accaparrato dei voti promettendo impegno in una determinata direzione e poi si sia orientato in direzione assolutamente opposta. Anche in questo caso, gli unici che possano essere investiti di tale potere potranno essere gli elettori che hanno sottoscritto la presentazione del candidato poi eletto.

Per tenere conto, poi, della possibile evoluzione del sentire comune dei cittadini nel corso di una legislatura, viene lasciato all'eletto 'revocato' la possibilità di 'resistere' al suo posto, raccogliendo una ulteriore serie di firme di sottoscrizione, in numero doppio di quelle 'revocate'.

#### Mandati popolari

La struttura proposta e l'insieme delle elezioni previste per affidare i mandati ai rappresentanti del popolo sono tali da assicurare democrazia ed efficienza:

- laddove pare logico avere una pluralità di voci, al di fuori da maggioranze precostituite ed immutabili, al cittadino è consentito/imposto di votare per una singola persona (e non per una lista) e si perviene, in qualunque circoscrizione elettorale, alla designazione di più rappresentanti, lasciando opportuno spazio alla pluralità delle idee e ad un miglioramento della rappresentatività del complesso degli eletti;
- laddove è necessaria una unitarietà di intenti (Governo), si chiede/impone al cittadino di scegliere una squadra, una pluralità di persone.

I principali referenti, in grado di raccogliere le proposte del cittadino, sono il Rappresentante (ce n'è più di uno per ogni Distretto - ex-provincia) ed il Consigliere Comunale (ce ne sono da quindici a quarantacinque), e questi due referenti sono ben definiti.

#### Mandati esecutivi

Il sindaco (mandato di secondo grado) è in sella da un bilancio all'altro, e, anche nel caso di sfiducia, dimissioni o impedimenti del sindaco, grazie al meccanismo della sfiducia costruttiva il Comune non rischia mai di essere privo di una guida operativa.

Se non si impunta su posizioni chiaramente avversate dalla maggioranza dei cittadini, il Governo è in sella per cinque anni.

### **Elezione diretta del Difensore Civico.**

Viene generalizzata l'istituzione del difensore civico e la sua elezione diretta da parte dei cittadini. Questa figura, che si deve porre come autorevole interlocutrice di funzionari ed amministratori a nome e per conto dei cittadini, dovrebbe, a lungo andare, rendere più scorrevoli i percorsi delle pratiche negli ambiti burocratici con cui i cittadini ordinariamente sono costretti a lottare.

Al Difensore Civico è anche affidato il compito di eseguire un controllo preliminare sulla correttezza del comportamento/funzionamento della macchina della locale Giustizia, nonché quello di redigere i quesiti referendari da sottoporre ai cittadini in occasione di Referendum Locali o distrettuali (provinciali).

Per non far pesare troppo il Difensore Civico sulle finanze delle Amministrazioni Comunali minori, si è imposto l'accorpamento degli uffici del Difensore Civico di Comuni confinanti, quando essi abbiano popolazione inferiore a venticinquemila abitanti.

### **Separazione carriere dei magistrati.**

Il giudice chiamato ad esprimere un giudizio di merito su una accusa di tipo penale rivolta ad un cittadino deve essere estraneo sia all'ambiente da cui proviene l'accusa, sia a quello da cui proviene la difesa.

Per questo ritengo sia da evitare che, nel prendere l'ascensore della propria carriera nell'edificio della "Giustizia", una stessa persona possa fermarsi indifferentemente ad un piano in cui ha sede l'accusa, ad un piano in cui ha sede la funzione giudicante, oppure ad un piano in cui ha sede la difesa.

Anche se quelle persone possono essere le più competenti, serie, oneste ed indipendenti, è difficile convincere un qualunque imputato dell'ininfluenza della contiguità fisica e di carriera tra i membri delle Procure ed i collegi giudicanti. E, per il bene della giustizia, non basta affermare ufficialmente il contrario.

È per questo che propongo di staccare anche fisicamente le Procure dai Tribunali e di vietare i passaggi tra le carriere della Magistratura Penale giudicante e di quella inquirente, nonché il passaggio dei magistrati eventualmente dimissionari ad attività diverse da quelle docenti

### **Estraneità del mondo parlamentare e governativo da quello giudiziario.**

Nel rispetto dell'assoluta separazione dei poteri, è bene che il mondo politico non abbia alcun potere sulle magistrature: è per questo che ho ritenuto corretto eliminare qualsiasi possibilità di nomina da parte del Parlamento di componenti dell'organo di governo della Magistratura.

Nel CSM, i cittadini federati potranno essere adeguatamente rappresentato da procuratori elettivi.

## **PARTE QUINTA**

Nella parte quinta ho raccolto poche norme che hanno lo scopo di imporre:

- trasparenza assoluta nell'attività dell'Assemblea dei Rappresentanti, instradata su binari che suggeriscano perentoriamente ai Rappresentanti di tenere un comportamento che possa essere compreso dagli elettori;
- comprensibilità dei testi di legge;
- semplicità nella strutturazione del sistema fiscale;
- chiarezza nella regolamentazione dei rapporti economici e riconversione all'essenza del loro significato economico di quelle attività che sono scadute a semplice gioco d'azzardo, pur osando presentarsi come importanti attività economico-finanziarie;
- funzionale rigore nella definizione di una forma di previdenza che sia veramente tale e che possa essere di supporto finanziario al sistema economico italiano.

Le norme proposte in questa sezione possono essere giudicate strane ed estranee ad un possibile "Patto Costituente".

Io penso, invece, che esse possano essere qualificanti del tentativo di ricostruire un tessuto sociale sano e funzionale nella nostra società, dopo che la sottocultura della furberia, delle conoscenze clientelari e dell'intrallazzo ci ha ridotto ad essere giudicati (forse a ragione) uno dei popoli dal comportamento meno solare e trasparente: penso, cioè, che esse possano contribuire in misura determinante alla costruzione di **"Un'altra Italia"**!

## PREPARAZIONE NECESSARIA

Perché la legge di iniziativa popolare possa portare alla nascita corretta della auspicata Federazione, è necessario che la sua approvazione sia preceduta dalla approvazione della seguente mini-legge, che apre la porta alla istituzionale consultazione referendaria che, moralmente, ritengo sia necessaria per dare alla nuova Costituzione il valore di un Patto liberamente e coscientemente sottoscritto da **“Noi cittadini sovrani”**

L'intervento sull'articolo 75 è doveroso, se si pensa come la sovranità popolare possa essere messa a rischio proprio da trattati internazionali stilati tra le oligarchie internazionali interessate sia ad estendere il proprio potere che alla propria eternazione.

### *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE INTITOLATO “MODIFICA ALL'ISTITUTO DEL REFERENDUM POPOLARE”*

#### **Articolo 1.**

Dal secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana vengono cancellate le parole “di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.”

#### **Articolo 2**

Dal secondo comma dell'articolo 138 vengono cancellate le parole: “quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.”

#### **Articolo 3**

Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è abrogato.

## INDICE

### 2 - Premesse

- 4 - **D.L. di iniziativa popolare** (Contenitore formale della proposta)
- 5 - **Preambolo** (Fondamento etico della Federazione)
- 5 - **Statuizione fondamentale e bandiera**

- 5 - **Parte Prima** - Noi cittadini e Federazione : diritti, doveri e compiti
- 6 - **Diritti e doveri basilari**
- 6 - **Disposizioni generali**
- 7 - **Politica estera**
- 7 - **Attività economiche - Lavoro - Associazioni di categoria**

- 8 - **Tutela della vita privata**
- 8 - **Tutela della salute**
- 8 - **Istruzione**
- 9 - **Cittadino e Giustizia**
- 9 - **Cittadinanza ed asilo politico - Diritti e doveri**
- 10 - **Completezza, correttezza, libertà e trasparenza nell'informazione**
- 11 - **Finanziamenti illeciti e corruzione**
- 11 - **Adesione alla Federazione e secessione dalla Federazione**
- 12 - **Lingue**

- 12 - **Parte Seconda** - Servizi, Funzioni ed Istituzioni delegate a ricoprirle
- 12 - **Servizi e funzioni**
- 13 - **Organi centrali**
- 15 - **Enti Locali**
- 17 - **Organi ausiliari e pubblica amministrazione**
- 17 - **Magistrature e giurisdizione**
- 18 - **Formazione ed abrogazione delle leggi**

- 20 - **Parte Terza** - Designazioni - Elezioni e propaganda elettorale
- 20 - **Designazione degli incaricati di svolgere le funzioni riconosciute**
- 22 - **Consultazioni elettorali e referendarie. Scadenze nell'anno elettorale. Elettorato attivo e passivo**
- 23 - **Elezioni dirette**
- 24 - **Elezione del Presidente Federale**
- 24 - **Elezioni di secondo grado**
- 26 - **Altre elezioni**
- 26 - **Referendum di secondo grado**
- 26 - **Propaganda elettorale**
- 28 - **Elezione dei rappresentanti dell'Italia in Assemblee Parlamentari sovranazionali**
- 28 - **Immunità, ineleggibilità, revoca del mandato**

- 28 - **Parte Quarta** - Definizione delle competenze e suddivisione delle risorse
- 28 - **Competenze e risorse**
- 31 - **Compensi agli amministratori**
- 31 - **Rivalse della Federazione e degli Enti Locali**

- 32 - **Parte Quinta** - Trasparenza nella vita politica, economica e sociale
- 32 - **Assemblea dei Rappresentanti - Suo funzionamento ordinario**
- 32 - **Comprensibilità e semplicità della legislazione**
- 33 - **Semplificazione del Fisco - Definizione dell'imponibile e del valore delle proprietà**
- 33 - **Trasparenza nell'attività finanziaria ed economica**
- 34 - **Assistenza e previdenza**

- 35 - **Parte Sesta** - Esercizio diretto della nostra sovranità - Responsabilità
- 35 - **Risposte ai cittadini sovrani**
- 35 - **Referendum popolari locali**
- 36 - **Referendum popolari nazionali**
- 36 - **Responsabilità finanziaria e fiscale**

- 37 - **Motivazione di alcune delle scelte operate durante la stesura di questa proposta di Riforma Istituzionale**

- 37 - **Bandiera**
- 37 - **Esplicita definizione del ruolo della 'Istituzione-Stato' : struttura che i cittadini sovrani costituiscono e pongono al proprio servizio**

- 37 - **Art. 12 - Principi di riferimento in politica estera**
- 38 - **Democrazia diretta e referendum**
- 39 - **Separazione dei poteri fin dalla fase elettorale con conseguente inutilità di qualsiasi polarismo**

- 39 - **Eliminazione di qualsiasi riferimento istituzionale ai partiti - Attività 'politica' - Propaganda elettorale**

- 41 - **Composizione e ruolo della Corte Senatoriale**
- 42 - **Eliminazione delle Regioni. Definizione di Distretti come Consorzi di Comuni. Trasferimento ai Comuni del potere politico sulla gestione locale dei servizi.**

- 44 - **Elezione di Procuratori Federali**
- 45 - **Immunità - Revoca del mandato - Considerazioni sui mandati**
- 45 - **Elezione diretta del Difensore Civico.**
- 46 - **Separazione carriere dei magistrati**
- 46 - **Estraneità del mondo parlamentare e governativo da quello giudiziario**

- 46 - **PARTE QUINTA**
- 47 - **Preparazione necessaria**